SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. **111.**

Proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 2003 il termine di 12 mesi previsto dal decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0137

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. **112.**

Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresì, fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneità tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Certificato di compimento della pratica)*. — 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice.

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono anteposti i seguenti commi:

«Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, il presidente della commissione ne dà comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15, commi sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: «anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza,»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «scritti,» sono inserite le seguenti: «codici commentati,».

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 17-*bis *del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37*

1. All'articolo 17-*bis*, comma 3, lettera *a)*, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: «ecclesiastico» è sostituita dalla seguente: «comunitario».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578

1. All'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine.»;

b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: «duecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

Art. 7.

Norma di copertura

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro 17.072,00; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0136

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. **113.**

Attuazione della direttiva 2000/62/CE che modifica la direttiva 96/49/CE, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Vista la decisione della Commissione n. 2002/885/CE, del 7 novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni integrative e correttive dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1997 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, possono continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino alla data fissata con provvedimento comunitario. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato al decreto medesimo applicabili alla data della loro costruzione, possono continuare, fino alla data fissata con provvedimento comunitario, ad essere utilizzati per il trasporto nazionale anche successivamente alla data di entrata in vigore di modificazioni dell'allegato stesso, per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1.»;

b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, anche se tali disposizioni differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo, fino a quando non siano inseriti nell'allegato medesimo, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricati anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001, mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti, possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, può rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul territorio nazionale, per operazioni di trasporto *ad hoc* definite e limitate nel tempo di merci pericolose, che sono vietate nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Oltre al caso di cui al comma 5, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, possono essere autorizzati, previa notifica alla Commissione europea e decisione conforme della stessa:

a) su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato. L'autorizzazione è rilasciata per trasporti, rigorosamente controllati, in condizioni chiaramente definite e purché gli stessi rivestano carattere locale;

b) per trasporti locali su brevi distanze, limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali, interportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle

stabilite nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001». Gli articoli 1, 2 e l'allegato *A* così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».

«Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103,291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'àmbito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.».

«Allegato *A*

98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-*bis* - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-*bis* - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quarto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.

2001/37/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98 aprile CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche.

La direttiva 2000/62/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1° novembre 2000, n. L 279.

La direttiva 2000/62/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. L 235.

Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, reca: "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia".

La direttiva 96/87/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 1996, n. L 335.

La decisione della Commissione n. 2002/885/CE è pubblicato in G.U.C.E. il 9 novembre 2002, n. L 308.».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 4 *(Deroghe)*. — 1. Le merci pericolose di cui all'allegato al presente decreto, se classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo (codice IMDG) o alle norme internazionali in materia di trasporto aereo, sono ammesse al trasporto per ferrovia ogni qualvolta il trasporto comprende un percorso marittimo o aereo.

2. Le disposizioni dell'allegato al presente decreto in merito al tipo di documenti di trasporto richiesti, o all'uso di lingue diverse dalla lingua italiana nella marcatura o nella documentazione di trasporto o nelle iscrizioni, non si applicano alle operazioni di trasporto limitate al territorio nazionale.

3. È consentita l'utilizzazione sul territorio nazionale di carri costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono conformi ai contenuti del presente decreto ma che sono stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile fino al 31 dicembre 1996, sempreché i carri in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza prescritti.

3-bis. Le cisterne e i carri costruiti a partire dal 1° gennaio 1997 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato alla direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, possono continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino alla data fissata con provvedimento comunitario. Le cisterne e i carri costruiti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato al decreto medesimo applicabili alla data della loro costruzione, possono continuare, fino alla data fissata con provvedimento comunitario, ad essere utilizzati per il trasporto nazionale anche successivamente all'entrata in vigore di modificazioni dell'allegato stesso per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1.

4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1, anche se tali disposizioni differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo, fino a quando non siano inseriti nell'allegato

medesimo, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricati anteriormente al 1º luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1º luglio 2001, mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti, possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, può rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul territorio nazionale, per operazioni di trasporto ad hoc *definite e limitate nel tempo di merci pericolose, che sono vietate nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1, oppure effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza.*

5- bis. Oltre al caso di cui al comma 5, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, possono essere autorizzati, previa notifica alla Commissione europea e decisione conforme della stessa:

a) *su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato. L'autorizzazione è rilasciata per trasporti, rigorosamente controllati, in condizioni chiaramente definite e purché gli stessi rivestano carattere locale;*

b) *per trasporti locali su brevi distanze, limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali, interportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle stabilite nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1.*».

03G0134

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Misilmeri (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Misilmeri;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svolgimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Misilmeri, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Misilmeri (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Misilmeri (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Roberto Scigliano, prefetto;

rag. Sebastiano Rigoli, dirigente di ragioneria;

ing. Giuseppe Buffa, provveditorato regionale opere pubbliche.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 271

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Misilmeri (Palermo), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 24 maggio 1998, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Complesse indagini investigative condotte dai competenti organi hanno rilevato la presenza nel territorio del comune di una radicata organizzazione mafiosa intesa a controllare, attraverso inprenditori locali, gli appalti pubblici e le attività economiche dell'intera area.

In considerazione di quanto sopra ed al fine di accertare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso tali da inficiare la regolare gestione dell'ente, il prefetto di Palermo ha disposto, con provvedimento in data 27 febbraio 2003, l'accesso presso il comune di Misilmeri, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Già in precedenza l'ente era stato destinatario del provvedimento di scioglimento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1992, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

Le risultanze dell'attività di accesso, nell'avvalorare l'esistenza di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'attività amministrativa, hanno particolarmente evidenziato come la cosca locale abbia posto in essere forti azioni di penetrazione, funzionali al perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, con grave pregiudizio per l'istituzione locale.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risulta favorita da una fitta ed intricata rete di parentela, affinità, amicizie e frequentazioni che lega una parte consistente degli amministratori comunali, così come numerosi dipendenti, con esponenti della criminalità organizzata o con soggetti sospettati di gravitare in ambiti mafiosi. Alcuni amministratori hanno fra l'altro già rivestito cariche politiche nella disciolta compagine amministrativa del 1992 ed altri hanno rapporti di parentela con ex amministratori della medesima gestione.

Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'accesso e parimenti posto in rilievo nel rapporto del prefetto di Palermo, cui si rinvia integralmente, il livello di assoggettamento dell'ente alle scelte della locale organizzazione criminale è emerso principalmente nel settore dei lavori pubblici.

La commissione ha infatti evidenziato un ricorso sistematico all'affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario e trattativa privata, che ha di fatto consentito all'amministrazione di limitare il numero delle imprese da invitare alle gare e di restringere, in violazione dei principi di trasparenza, correttezza e concorrenza, la partecipazione ad imprese con sede nel territorio comunale o facenti capo ad un medesimo centro di interessi di natura mafiosa. Tali affidamenti risultano inficiati *ab origine* dalle irregolarità connesse alla tenuta di un albo delle imprese fiduciarie. Molte di queste vi sono infatti iscritte pur essendo carenti della prescritta certificazione antimafia o i loro beni sottoposti alla misura del sequestro ai sensi della normativa antimafia. È stato inoltre rilevato che molte delle imprese inserite in elenco sono di fatto riconducibili a soggetti mafiosi o fanno capo a gruppi familiari collegati, per interessi o legami di parentela o di affinità, ad alcuni imprenditori, tratti in arresto per associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata alla turbativa d'asta. L'affidamento di lavori, anche più volte nel corso dell'attuale gestione amministrativa, a tali imprese e l'accertata compilazione delle offerte da parte della stessa mano fanno infatti desumere che l'aggiudicazione delle gare sia stata pilotata attraverso la presentazione concordata delle offerte.

È stata inoltre rilevata l'insussistenza dei presupposti di urgenza e di somma urgenza che hanno motivato in più occasioni il ricorso all'affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario e affidamento diretto. Fra le ditte destinatarie dei predetti affidamenti, che presentano nelle relative procedure, profili di irregolarità e di illegittimità, figurano, a conferma di una consolidata gestione clientelare degli appalti, imprese di soggetti contigui alla criminalità organizzata e, in taluni casi, ditte connesse a dirigenti o amministratori.

Un ulteriore segnale della soggezione dell'apparato politico e gestionale a scelte rispondenti ad interessi estranei a quelli dell'ente è dato dalla vicenda del rilascio della concessione edilizia in favore di una società fra i cui soci figurano tra soggetti con stretti legami con la criminalità organizzata. Tra questi il padre di un ex sindaco del comune condannato in primo grado per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata all'acquisizione degli appalti. Gli accertamenti hanno rilevato che il provvedimento amministrativo è stato adottato, con procedure anomalamente celeri, in un tempo considerevolmente più breve rispetto a quello impiegato per analoghe pratiche. A seguito dell'insediamento della commissione d'accesso, la società rinunciava alla concessione edilizia e si scioglieva.

Sintomatico del radicato intento della criminalità organizzata di condizionare l'attività amministrativa attraverso azioni intimidatorie è l'incendio doloso, verificatosi durante l'accertamento ispettivo, dell'autovettura di un dirigente comunale che aveva collaborato con la commissione incaricata dell'accesso.

Emblematico della permeabilità dell'amministrazione ad interessi dal tutto estranei a quelli della collettività locale e dell'assenza di qualsivoglia attività di controllo e verifica da parte dei competenti uffici comunali, è l'attribuzione reiterata, tramite gara o affidamento temporaneo, della gestione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla stessa ditta risultata poi priva della relativa autorizzazione alla gestione della discarica, fatti per i quali sta procedendo l'autorità giudiziaria. Irregolarità sono state inoltre eccepite dai competenti organi investigativi in ordine alle procedure di aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani.

L'attività ispettiva ha altresì evidenziato come il mancato rispetto delle regole e dei criteri generali che presiedono il procedimento contrattuale della pubblica amministrazione abbia comportato un notevole esborso di denaro pubblico.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente, emersa dalle risultanze dell'attività di accesso, ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che, di fatto, priva la collettività locale delle fondamentali garanzie democratiche.

La situazione riscontra nel comune di Misilmeri, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, utilizzate per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Il prefetto di Palermo, pertanto, con relazione del 28 marzo 2003, che qui si intende integralmente richiamata, valutata la situazione riscontrata sia in ordine al contesto ambientale nel quale si è diffuso il fenomeno criminale, sia in relazione allo stato di influenza della prevalente compagine malavitosa, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 17 aprile 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A06314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Morro Reatino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Morro Reatino (Rieti) ed il sindaco nella persona del sig. Salvatore Papadia;

Considerato che, in data 31 marzo 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Morro Reatino (Rieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Morro Reatino (Rieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Salvatore Papadia.

Il citato amministratore, in data 31 marzo 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si prevede allo scioglimento del consiglio comunale di Morro Reatino (Rieti).

Roma, 29 aprile 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A06312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Golasecca e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Golasecca (Varese) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Tovaglieri;

Considerato che, in data 21 marzo 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Golasecca (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Agostini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Golasecca (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Tovaglieri.

Il citato amministratore, in data 21 marzo 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 858/03/Gab. dell'11 aprile 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Golasecca (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Agostini.

Roma, 29 aprile 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A06313

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2003.

Modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, relativo al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli del debito pubblico, come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 556 del 19 settembre 1986 (convertito in legge dalla legge di conversione n. 759 del 17 novembre 1986), dal decreto-legge n. 372 del 9 settembre 1992 (convertito in legge dalla legge di conversione n. 429 del 5 novembre 1992), dal decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 9, della la legge n. 468 del 5 agosto 1978, così come integrato dalla legge n. 362 del 23 agosto 1988, che stabilisce che annualmente venga determinato il limite massimo di emissione dei titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare, nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato;

Visto l'art. 39 della legge n. 119 del 30 marzo 1981, che attribuisce al Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) la facoltà di emettere Buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il proprio decreto del 9 luglio 1992, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Vista la legge n. 313 del 12 agosto 1993, così come integrata dall'art. 54 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sui termini di prescrizione dei titoli di Stato;

Visto l'art. 13 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, concernente la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Vista la legge n. 110 del 6 marzo 1996, relativa all'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Vista la legge n. 94 del 3 aprile 1997 recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997 sul riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e diversi, a norma dell'art, 3, comma 160, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la legge n. 433 del 17 dicembre 1997, delega al Governo per l'introduzione dell'Euro; nonché il decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 20 febbraio 1998, sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il proprio decreto del 31 luglio 1998 sulle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 23 agosto 2000, relativo all'affidamento del servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, coordinato con la legge di conversione n. 409 del 23 novembre 2001, recante disposizioni urgenti relative all'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi ed altre operazioni di natura finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Le emissioni dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) al portatore sono fissate con decreti del direttore generale del tesoro, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i quali indicano l'importo, la durata, la scadenza, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica, con le modalità stabilite nel presente decreto.

Per ciascuna tipologia di titolo emesso è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione dei BOT con durata semestrale è disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di tale durata, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Le suddette emissioni devono essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, citato nelle premesse, i decreti di emissione dei BOT del Direttore generale del tesoro, di cui all'art. 1 del presente decreto, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento. In questo caso, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con decreto del Direttore generale del tesoro vengono indicati, per ogni tipologia di titolo, il prezzo massimo accoglibile e il prezzo minimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni» e può anche superare i 365 giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giomo successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunita-

rie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito con decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal decreto del Direttore generale del Tesoro, di cui al precedente art. 1 - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno stabilito, che coincide, di norma, con il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è tenuta l'asta ordinaria.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nei singoli decreti di emissione di cui all'art. 1.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A06456

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2003.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Agricola orizzonti nuovi», in Tursi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 19 luglio 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Agricola orizzonti nuovi», con sede in Tursi, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 19 marzo 2003;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Agricola orizzonti nuovi», con sede in Tursi, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 28 aprile 2003

Il direttore provinciale: GURRADO

03A06301

DECRETO 28 aprile 2003.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Medianews», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 14 settembre 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Medianews», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 19 marzo 2003;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Medianews», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 28 aprile 2003

Il direttore provinciale: GURRADO

03A06302

DECRETO 28 aprile 2003.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Costruzioni generali impianti tecnologici», in Tursi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 17 luglio 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Costruzioni generali impianti tecnologici», con sede in Tursi, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 19 marzo 2003;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Costruzioni generali impianti tecnologici», con sede in Tursi, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 28 aprile 2003

Il direttore provinciale: GURRADO

03A06303

DECRETO 2 maggio 2003.

Scioglimento di nove società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «CO.A.P.TUR. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Gaetano Amato in data 29 aprile 1977 - repertorio n. 103973 - registro società n. 293/77 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 2108;

2) società cooperativa «Fiorebello - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pagani costituita per rogito notar Carlo Calabrese in data 15 maggio 1987 - repertorio n. 193493 - registro società n. 1108/87 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4535;

3) società cooperativa «Novum Iter - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Angri costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 16 maggio 1987 - repertorio n. 214997 - registro società n. 1037/87 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4536;

4) società cooperativa «Skydive - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 23 gennaio 1991 - repertorio n. 94229 - registro società n. 287/91 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5212;

5) società cooperativa «CO.VE.SA. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 20 febbraio 1991 - repertorio n. 67695 - registro società n. 556/91 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5250;

6) società cooperativa «CO.P.E.S. sud - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Campagna costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 9 dicembre 1977 - repertorio n. 80032 - registro società n. 27/78 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 2205;

7) società cooperativa «Manhattan Road - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 26 marzo 1984 - repertorio n. 3345 - registro società n. 441/84 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 3681;

8) società cooperativa «Alto Bussento - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Santa Marina costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 26 gennaio 1987 - repertorio n. 10252 - registro società n. 1262 - Tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 4489;

9) società cooperativa «Airone Sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 9 febbraio 1995 - repertorio n. 76605 - registro società n. 28013 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5894.

Salerno, 2 maggio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A06238

DECRETO 2 maggio 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 del 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «La Quercia - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Acerno costituita per rogito notar Antonio Orlando in data 10 aprile 1992 - repertorio n. 11259 - registro società n. 667/92 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5506;

2) società cooperativa edilizia «Confidea - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Sergio Barela in data 3 dicembre 1987 - repertorio n. 14030 - registro società n. 88/88 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4603.

Salerno, 2 maggio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A06239

DECRETO 5 maggio 2003.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'ex U.P.L.M.O. (ora D.P.L.) n. 512 in data 8 gennaio 1974 con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro n. 4 del 20 aprile 1999 di ricostituzione della suddetta commissione;

Considerato che l'effettiva rappresentatività delle varie organizzazioni sindacali partecipanti — per garantire una regolare funzionalità e corrisipondente conformità degli interessi da tutelare — si rispecchia per i lavoratori: CGIL, CISL UIL e UGL; per i datori di lavoro: UPA, confindustria, confcommercio e confartigianato;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali suddette;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro come segue:

presidente:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Macerata o suo delegato;

Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri effettivi	Supplenti
sig. Gioacchino De Angelis	sig. Ubaldo Urbani
cav. Rodolfo Gentili	dott. Sandro Eugeni
sig. Cinzia Marincioni	sig. Silvano Ercoli
sig. Armando Testasecca	sig. Edoardo Benigni

Rappresentanti del lavoratori quali membri effettivi	supplenti
sig.ra Graziella Antolini	sig. Mario Grassetti
sig. Salvatore Zizzi	dott. Ubaldo Cerulli
sig. Gianfranco Cammertoni	sig. Franco Moretti
sig. Alessandro Angeletti	sig. Giovanni Carlini

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 5 maggio 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A06242

DECRETO 6 maggio 2003.

Sostituzione di un membro rappresentante dei «Dirigenti d'azienda» del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visti gli articoli 1, 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 6 del 6 giugno 2002 di costituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna;

Vista la nota datata 15 aprile 2003 con la quale la C.I.D.A. - Confederazione italiana dirigenti d'azienda, unione regionale Emilia-Romagna di Bologna, ha designato quale membro rappresentante dei «dirigenti d'azienda» in seno al comitato in parola l'ing. Nazzareno Fiori, in sostituzione del rag. Romano Gambi, dimissionario;

Decreta:

L'ing. Nazzareno Fiori è nominato membro rappresentante dei «dirigenti d'azienda» in seno al comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna, in sostituzione del rag. Romano Gambi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 6 maggio 2003

Il direttore provinciale: CARBONE

03A06241

DECRETO 7 maggio 2003.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n. 1 del 2 gennaio 1975 con il quale viene istituita presso la sede dell'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso la commissione provinciale di conciliazione;

Vista a nota del 19 marzo 2003 con la quale sig.ra Magri Teresa, componente effettivo per conto della UIL in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, comunica le sue dimissioni dalla suddetta commissione;

Vista la nota del 26 marzo 2003 - prot. 4596, con la quale la UIL, nomina componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Campobasso il sig. Frosali Marco in sostituzione della sig.ra Magri Teresa, dimissionaria;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Frosali Marco, nato a Campobasso il 25 aprile 1981 ed ivi residente alla via Papa Giovanni XXIII n. 43, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig.ra Magri Teresa, dimissionaria, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 7 maggio 2003

p. *Il direttore provinciale:* BRUNETTI

03A06240

DECRETO 12 maggio 2003.

Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le determinazioni del livello di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO PER GLI ITALIANI
NEL MONDO

Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha fissato l'aumento delle maggiorazioni sociali sino a garantire un reddito mensile pari a lire 1.000.000 (euro 516,46) in presenza di determinati requisiti di reddito e di età;

Visti gli articoli 38, comma 9, 39, comma 4 e 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che recano la disciplina della erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla sopra citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai cittadini italiani residenti all'estero;

Visto, in particolare, il comma 9 del summenzionato art. 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce con proprio decreto il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Tenuto conto delle risultanze delle Conferenze di servizi convocate ai sensi dell'art. 14 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, svoltesi in data 20 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003;

Visto la nota tecnica fatta pervenire dall'Istituto nazionale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

Il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilito nella misura risultante dal prodotto di 516,46 euro per i coefficenti indicati per ciascun Paese nella unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In ogni caso, l'importo della maggiorazione sociale non può concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici mensilità, né può, comunque, essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità.

Roma, 12 maggio 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per gli italiani nel mondo
TREMAGLIA

	Coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto/Tasso di cambio ufficiale Italia= 1 - anno 2000
Afghanistan	...
Albania	0,3983
Algeria	0,4197
Angola	0,3984
Arabia Saudita	0,9604
Argentina	0,7615
Armenia	0,2496
Australia	1,0452
Austria	1,1073
Azerbaigian	0,2828
Bangladesh	0,2753
Belgio	1,0316
Benin	0,4430
Bielorussia	0,1750
Bolivia	0,5118
Bosnia-Erzegovina	...
Botsuana	0,5724
Brasile	0,5641
Bulgaria	0,3626
Burkina Faso	0,2528
Burundi	0,2173
Cambogia	0,2324
Camerun	0,4100
Canada	1,0153
Ciad	0,2665
Cile	0,6250
Cina	0,2752
Cisgiordania e Gaza	...
Colombia	0,3903
Congo, Rep.	1,6381
Congo, Rep. Dem.	0,0116
Corea, Rep.	0,7062
Corea, Rep. Dem.	...
Costa d'Avorio	0,4556
Costa Rica	0,6115
Croazia	0,6728
Cuba	...
Danimarca	1,3945
Egitto	0,5439
El Salvador	0,5913
Emirati Arabi Uniti	1,2006
Equador	0,4264
Eritrea	...
Estonia	0,4554
Etiopia	0,1857
Federazione Russa	0,2620
Filippine	0,3159
Finlandia	1,1911
Francia	1,1619
Gabon	0,8159
Gambia	0,2479
Georgia	0,2538
Germania	1,1483
Ghana	0,1666
Giamaica	0,9957
Giappone	1,8096
Giordania	0,5439
Grecia	0,8204
Guatemala	0,5532
Guinea	0,2601
Guinea-Bissau	0,3020
Haiti	0,4071
Honduras	0,4802
Hong Kong, Cina	1,2041
India	0,2459
Indonesia	0,3037
Iran	1,0282
Iraq	...
Irlanda	0,9871
Israele	1,1144
Italia	1,0000
Kazakistan	0,2653
Kenia	0,4264
Kirghizistan	0,1251
Kuwait	1,6922
Laos	0,2609
Lesoto	0,2759
Lettonia	0,6346
Libano	1,1222
Liberia	...
Libia	...
Lituania	0,5394
Macedonia	0,4391
Madagascar	0,3774
Malawi	0,3392
Malesia	0,5344
Mali	0,3376
Marocco	0,4191
Mauritania	0,2656
Mauritius	0,4699
Messico	0,8283
Moldovia	0,1842
Mongolia	0,2877
Mozambico	0,3204
Myanmar	...
Namibia	0,3863
Nepal	0,2213
Nicaragua	0,2498
Niger	0,2868
Nigeria	0,4592
Norvegia	1,5288
Nuova Zelanda	0,8076
Oman	...
Paesi Bassi	1,1105
Pakistan	0,2841
Panama	0,7615
Papua Nuova Guinea	0,4079
Paraguai	0,3924
Perù	0,5439
Polonia	0,5903
Porto Rico	...
Portogallo	0,7705
Regno Unito	1,2692
Repubblica Ceca	0,4472
Repubblica Domenicana	0,4953
Repubblica Slovacca	0,4028
Repubblica Centro Africana	0,2806
Romania	0,3232
Ruanda	0,2840
Senegal	0,3857
Sierra Leone	0,3272
Singapore	1,2692
Siria	1,6771
Slovenia	0,6662
Somalia	...
Spagna	0,9227
Sri lanka	0,3033
Stati Uniti d'America	1,2692
Sud Africa	0,4047
Sudan	0,2616

	Coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto/Tasso di cambio ufficiale Italia= 1 - anno 2000 —
Svezia	1,3381
Svizzera	1,4931
Swaziland	0,3679
Tagikistan	0,1813
Tailandia	0,3988
Tanzania	0,6508
Togo	0,2371
Trinidad-Tobago	0,8461
Tunisia	0,3626
Turchia	0,5572
Turkmenistan	0,2717
Ucraina	0,2115
Uganda	0,2683
Ungheria	0,4655
Uruguai	0,8496
Uzbekistan	0,2838
Venezuela	1,0918
Vietnam	0,2538
Yemen, Rep.	0,6931
Yugoslavia	. . .
Zambia	0,4695
Zimbabue	0,2744

a) Coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto è il numero di unità di moneta locale necessario per l'acquisto nel mercato locale della stessa quantità di beni e servizi acquistabili sul mercato statunitense con un dollaro.

03A06336

DECRETO 12 maggio 2003.

Attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti la determinazione delle certificazioni reddituali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Visto l'art. 49, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, «i redditi prodotti all'estero, che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera» e che «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione»;

Visto l'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Tenuto conto delle distanze delle Conferenze di servizi convocate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e svoltesi in data 20 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

I redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:

a) redditi previdenziali italiani ed esteri;

b) redditi da lavoro;

c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;

d) redditi di capitali e di partecipazione;

e) redditi a carattere assistenziale.

Art. 2.

1. I redditi di cui all'art. 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all'ente erogatore di:

a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

b) copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'Autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero, per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorità fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.

2. Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1, l'accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all'ente erogatore di:

a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

b) autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.

3. Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera *b)*, devono contenere l'accertamento dell'identità

personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 3.

L'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e, conseguentemente, al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano.

Art. 4.

Le certificazioni e le autocertificazioni, di cui all'art. 2, possono essere trasmesse anche con modalità telematiche.

Art. 5.

1. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002, e anche ai fini della corresponsione delle maggiorazioni di cui all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le certificazioni e le autocertificazioni devono pervenire all'ente erogatore entro il 31 luglio 2003, allo scopo di consentire la verifica reddituale e l'eventuale tempestiva adozione del decreto interministeriale di modifica dei requisiti di accesso previsto dal penultimo ed ultimo periodo del citato art. 38, comma 9.

2. Nei confronti di coloro che alla data del 31 luglio 2003 non hanno presentato idonea documentazione attestante il loro diritto a percepire le prestazioni di cui al comma 1, è sospesa l'erogazione della maggiorazione di cui all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, per quanto riguarda le prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2002, l'ente erogatore invia apposita diffida contenente l'invito a provvedere a tale adempimento inderogabilmente entro il 31 dicembre 2003, avvertendo che, altrimenti, l'erogazione di tali prestazioni è interrotta con conseguente recupero di quanto indebitamente percepito.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per gli italiani nel mondo
TREMAGLIA

ALLEGATO 1
Tabella Art. 2

AUSTRALIA
CANADA
CIPRO
COREA
ESTONIA
GIAPPONE
ISRAELE
LETTONIA
LITUANIA
MALTA
NUOVA ZELANDA
POLONIA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA SLOVACCA
SLOVENIA
STATI UNITI
TURCHIA
UNGHERIA
CITTÀ DEL VATICANO

FRANCIA
GERMANIA
SPAGNA
GRECIA
PAESI BASSI
REGNO UNITO
DANIMARCA
PORTOGALLO
FINLANDIA
SVEZIA
BELGIO
LUSSEMBURGO
IRLANDA
AUSTRIA
NORVEGIA
ISLANDA
LIECHTENSTEIN
REPUBBLICA DI SAN MARINO

03A06337

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Icaro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Modugno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 13 marzo 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa mista «Icaro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modugno (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Icaro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modugno (Bari), costituita in data 23 aprile 1992 con atto a rogito del notaio dott. Adriano Loprieno di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 25 maggio 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Maria Grazia Romanelli, con studio in Bari, Viale Borsellino e Falcone n. 23/b, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06327

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «L'Economica - Soc. coop. a r.l.», in Teverola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 giugno 1997 e 28 ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa di consumo «L'Economica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teverola (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di consumo «L'Economica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teverola (Caserta), costituita in data 4 dicembre 1987 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli di Capua (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 8 gennaio 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Silvio D'Angelo, con studio in Sparanise (Caserta), via Vittime snc, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06328

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Campi Tur», in Oulx, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 giugno 2000 e 28 aprile 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa mista «Campi Tur», con sede in Oulx (Torino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Campi Tur», con sede in Oulx (Torino), costituita in data 20 aprile 1982 con atto a rogito del notaio dott. Mario Sicignano di Torino, omologato dal tribunale di Torino, con decreto 15 maggio 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Enzo Mario Napolitano con studio in Biella, via Arnulfo n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06329

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «M.G.S. - Costruzioni edili società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 gennaio 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Piacenza nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «M.G.S. - Costruzioni edili società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «M.G.S. - Costruzioni edili società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita in data 24 luglio 1991 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Rocca di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) omologato dal tribunale di Piacenza con decreto 26 agosto 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Osti, con studio in Bologna, via Guerrazzi n. 1/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06330

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Consorzio cooperative agricole Alto Piemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Conalpi - coop. a r.l.», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 novembre 2000 e 23 aprile 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio cooperative agricole Alto Piemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Conalpi - coop. a r.l.», con sede in Ivrea (Torino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti coope-

rativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Consorzio cooperative agricole Alto Piemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Conalpi - coop. a r.l.», con sede in Ivrea (Torino), costituita in data 31 ottobre 1985 con atto a rogito del dott. Pierluigi Cignetti di Ivrea (Torino), omologato dal tribunale di Ivrea (Torino) con decreto 19 novembre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Testa, con residenza in Torino, via San Domenico n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06331

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Piemontese Servizi soc. coop. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi dell'11 aprile 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Piemontese Servizi soc. coop. a r.l.», con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Piemontese Servizi soc. coop. a r.l.», con sede in Torino, costituita in data 20 luglio 1992, con atto a rogito del notaio dott. Nicola Palermo di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto 19 agosto 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Enzo Mario Napolitano, con studio in Biella, via Arnulfo n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06332

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Costruzioni 90 - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Casapesenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 settembre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Costruzioni 90 - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Casapesenna (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 200;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Costruzioni 90 - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Casapesenna (Caserta), via Virgilio n. 17, costituita in data 19 giugno 1990 con atto a rogito del notaio dott. Ennio De Rosa, di Aversa (Caserta), omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto 11 ottobre 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Datoaddio Marcellino, con studio in Trentola Ducenta (Caserta), via Aldo Moro n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06333

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 aprile 2003.

Autorizzazione all'istituto «Scuola superiore in psicologia clinica - I.F.R.E.P.» abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Venezia corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 14 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti i propri decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1998 e n. 160 del 12 luglio 2001, con i quali l'istituto «Scuola superiore in psicologia clinica - I.F.R.E.P.» è stato abilitato ad attivare nella sede di Venezia corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 14 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 5 marzo 2003 trasmessa con nota n. 201 del 12 marzo 2003;

Visto i pareri favorevoli espressi dalla commissione tecnico-consultiva nelle sedute del 21 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Scuola superiore in psicologia clinica - I.F.R.E.P.» abilitato ad istituire e ad attivare con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 nella sede di Venezia, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 14 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A06319

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2003.

Legge n. 641/1996: Programma di interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali. Riparto risorse residue per la viabilità provinciale. (Deliberazione n. 4/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che — a valere sui mutui attivabili per interventi nelle aree depresse ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 — destina 309.874.139,45 euro (600 miliardi di lire) al finanziamento d'interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tranvie veloci, ad un programma di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali ed alla metanizzazione, rimettendo a questo Comitato il riparto tra le tipologie in questione;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, che prevede la contrazione di ulteriori mutui, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico nelle aree depresse del territorio nazionale e che demanda a questo Comitato di procedere al riparto degli importi derivanti dall'accensione dei mutui stessi;

Vista la delibera 8 maggio 1996, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149/1996), con la quale questo Comitato ha ripartito i 309.874.139,45 euro (600 miliardi di lire) di cui al citato art. 1, comma 79, della legge n. 549/1995, destinando 103.291.379,82 euro (200 miliardi di lire) al programma relativo alle strade provinciali;

Vista la delibera 27 novembre 1996, n. 257 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38/1997), con la quale questo Comitato ha approvato un primo elenco d'interventi da finanziare con parte del suddetto importo di 103.291.379,82 euro (200 miliardi di lire), e vista la delibera 18 dicembre 1997, n. 255 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60/1998), con la quale questo Comitato ha approvato modifiche ed integrazioni al programma in questione;

Vista la delibera 18 dicembre 1996, n. 275 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28/1997), con la quale questo Comitato ha riservato il 5% delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui alla richiamata legge n. 641/1996 a specifiche tipologie d'intervento, attribuendo poi, con la successiva delibera 23 aprile 1997, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1997), un importo di 103.291.379,82 euro (200 miliardi di lire) al programma di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali e demandando al Ministro dei lavori pubblici di individuare le opere da finanziare e di sottoporre a questo Comitato le relative indicazioni;

Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256/2000) con la quale questo Comitato ha approvato il piano di riparto dell'importo di 106.862.679,28 euro (206,915 miliardi di lire) derivanti per 103.291.379,82 euro (200 miliardi di lire) dalle disponibilità della citata legge n. 641/1996 e per 3.571.299,46 euro (6.915 milioni di lire) da revoche disposte dal Ministero dei lavori pubblici a carico del programma *ex lege* n. 341/1995, ed ha altresì approvato un elenco di interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali per un importo complessivo di 43.479.525,07 euro (84.188.100.000 lire);

Vista la delibera 4 aprile 2001, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2001) con la quale questo Comitato ha approvato, per un importo complessivo di 59.874.020,07 euro (115.932.268.847 lire), un ulteriore elenco di interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali;

Vista la nota n. 2063 del 13 dicembre 2002, con la quale il Vice Ministro alle infrastrutture e ai trasporti ha trasmesso la proposta di allocazione dell'importo residuo di 3.509.134,14 euro (6.794.631.153 lire);

Viste le note n. 129 e n. 214, rispettivamente, in data 13 gennaio e 20 gennaio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia, con le quali vengono formulate alcune puntualizzazioni in ordine alle opere da ammettere a finanziamento o alla relativa procedura;

Considerato che il riparto di cui alla menzionata delibera n. 75/2000, sul quale si era pronunziata positivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, è stato effettuato suddividendo secondo criteri prefissati l'intero plafond di 206.582.759,64 euro (400 miliardi di lire) e scomputando dalla quota teoricamente attribuibile a ciascuna provincia, ricompresa nell'ambito delle aree depresse, l'importo assegnato in precedenza, ma senza procedere a conguagli negativi;

Preso atto che il Ministero competente, come comunicato con le note richiamate, ha fatto presente di aver nuovamente contattato le province interessate al riparto di cui sopra che non avevano a suo tempo utilizzato o avevano utilizzato solo parzialmente la quota loro assegnata con la citata delibera n. 75/2000;

Preso atto che alcune di dette province hanno rinunziato o presentato progetti per interventi in comuni non ricadenti in aree obiettivo 2 e 5b, mentre altre hanno omesso di rispondere;

Preso atto che il citato Ministero ha precisato che il costo degli interventi ora proposti dalle singole province è contenuto nell'ambito della quota teorica a ciascuna di esse assegnata, fatta eccezione per la provincia di Messina, che ha presentato progetti di importo superiore a quello originariamente assegnato ed alla quale è stato quindi destinato l'importo residuo di spettanza della provincia di Napoli, che aveva comunicato la propria rinunzia;

Preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato di avere verificato la coerenza degli interventi proposti per il finanziamento ai criteri prefissati e la sussistenza del requisito della cantierabilità e di aver fornito informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome;

Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio concerto sulla riferita proposta;

Delibera:

1. Approvazione programma di interventi.

1.1. È approvato, per un importo complessivo di 3.509.134,14 euro un ulteriore elenco di interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali, che - salva la precisazione di cui in premessa per gli interventi relativi alla provincia di Messina - trovano copertura nelle quote attribuite alle rispettive province con la richiamata delibera n. 75/2000: l'elenco è allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

1.2. Agli interventi di cui al suddetto elenco si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 della delibera del 27 novembre 1996, citata in premessa.

1.3. Il termine per l'effettuazione delle gare di appalto, da parte delle Amministrazioni interessate, scade l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla pubblicazione della presente delibera.

1.4. A conferma del punto 1.5. della delibera di questo comitato n. 45/2001, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alle amministrazioni interessate, dopo l'aggiudicazione e compatibilmente con le disponibilità di cassa, il 100% dell'importo definitivo dell'intervento se il relativo costo è inferiore a 154.937 euro (300 milioni di lire); mentre per gli interventi di costo definitivo superiore alla predetta somma verrà erogata un'anticipazione non superiore al 20% del costo stesso.

2. Relazioni.

Entro il 30 giugno 2003 il Ministero competente sottoporrà a questo Comitato la relazione prevista al punto 2 della citata delibera n. 45/2001. Riferirà, inoltre, entro il 31 dicembre di ciascun anno sullo stato di attuazione dell'intero programma di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali come sopra finanziato, sino a quando il programma stesso non sarà completato.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 71

ALLEGATO

ELENCO INTERVENTI DI MANUTENZIONE
E COMPLETAMENTO RETI VIARIE PROVINCIALI

Provincia	Intervento	Importo da finanziare (in euro)
Torino	SP 92 di Castiglione: Variante nei comuni di S. Mauro e Castiglione 3º lotto	748.862,50
Milano	SP 120 «Cologno-Bornago» Formazione rotatoria in comune di Bussero	284.051,29
—	Formazione di rotatoria fra SP 112 Rivabella-Renate e la viabilità comunale	154.937,07
Padova	Lavori di manutenzione periodica e stesa di conglomerato bituminoso nelle SSPP del 1º reparto della seconda e terza zona	335.696,98
Prato	SP 114 «di Iolo» - Rifacimento pavimentazione	15.493,72
Taranto	SP 122 «Litoranea Salentina» e la SP 140 Torre Colimena	28.146,90
Salerno	SP 118 Innesto SS 488 Cannalonga	38.734,27
Messina	Lavori urgenti per la realizzazione della segnaletica verticale lungo la SP 168 di Caronia-Capizzi	12.979,16
Catania	Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della Trazzera Paternò-Maccarone	82.633,10
—	Lavori di sistemazione ed ammodernamento SP 12/1 - Tratto contrada Malavigna - Via E. Romagna	1.807.599, 15
	Totale . . .	3.509.134,14

03A06320

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2003.

Fondo sanitario nazionale 2000-2001 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 5/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che indica le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale che vengono stabilite attraverso il Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano medesimo, con priorità per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo, delle malattie ereditarie;

Visto il comma 34-*bis* del medesimo articolo sopracitato, introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente a titolo di acconto, in favore delle regioni e delle province autonome, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, di «approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000», che formula un patto di solidarietà attraverso l'individuazione di determinati obiettivi di salute e la promozione della qualità dei servizi;

Viste le proprie delibere 25 maggio 2000, n. 53 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172/2000) e 21 dicembre 2000, n. 134 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62/2001) con le quali sono state complessivamente accantonate risorse pari a Meuro 1.802,95 (3.491 miliardi di lire) per far fronte agli obiettivi di piano;

Considerato che le leggi 23 dicembre 1998, n. 448, e 23 dicembre 1999, n. 488, hanno ridotto gli stanziamenti previsti per gli obiettivi di piano rispettivamente di 619,75 Meuro (1.200 miliardi di lire) per il 2000 e di 630,08 Meuro (1.220 miliardi di lire) per il 2001;

Viste le proprie delibere 21 dicembre 2000, n. 133 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61/2001) e n. 134 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62/2001) con le quali sono già state ripartite risorse per 185,92 Meuro (360 miliardi di lire) a valere sulle somme accantonate;

Considerato che sono attualmente disponibili risorse pari a 12,39 Meuro (24 miliardi di lire) per il 2000 e a 354,81 Meuro (687 miliardi di lire) per il 2001;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 novembre 2001;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 21 dicembre 2001 con la quale si richiede di ripartire, la somma di 367,20 Meuro (711 miliardi di lire) tra le regioni interessate, adottando quale indicatore di riparto la popolazione residente;

Delibera:

A valere sull'accantonamento disposto con le proprie delibere citate nella premessa, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di 367,20 Meuro (711 miliardi di lire), di cui 12,39 Meuro (24 miliardi di lire) per il 2000 e 354,81 Meuro (687 miliardi di lire) per il 2001, per gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 72

ALLEGATO

FSN 2000 E 2001 - FINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI EX ART. 1, COMMA 34-*BIS*, DELLA LEGGE 662/1996

Regioni	Pop. Al 01/01/2001	QUOTA FSN 2000 (24 mld di lire)		QUOTA FSN 2001 (687 mld di lire)	
		Milioni di lire	Euro	Milioni di lire	Euro
Piemonte	4.289.731	1.943	1.003.476,00	55.651	28.741.343,00
Lombardia	9.121.714	4.134	2.135.033,00	118.336	61.115.444,00
Veneto	4.540.853	2.058	1.062.868,00	58.908	30.423.443,00
Liguria	1.621.016	735	379.596,00	21.029	10.860.572,00
Emilia-Romagna	4.008.663	1.817	938.402,00	52.004	26.857.825,00
Toscana	3.547.604	1.608	830.463,00	46.023	23.768.896,00
Umbria	840.482	381	196.770,00	10.904	5.631.446,00
Marche	1.469.195	666	343.960,00	19.060	9.843.668,00
Lazio	5.302.302	2.403	1.241.046,00	68.787	35.525.521,00
Abruzzo	1.281.283	581	300.061,00	16.622	8.584.547,00
Molise	327.177	148	76.436,00	4.244	2.191.843,00
Campania	5.782.244	2.621	1.353.634,00	75.013	38.740.981,00
Puglia	4.086.608	1.852	956.478,00	53.016	27.380.479,00
Basilicata	604.807	274	141.509,00	7.846	4.052.121,00
Calabria	2.043.288	926	478.239,00	26.508	13.690.239,00
Sicilia	2.919.103	1.323	683.272,00	37.869	19.557.706,00
Sardegna	1.170.111	530	273.722,00	15.180	7.839.816,00
TOTALE . . .	52.956.181	24.000	12.394.965,00	687.000	354.805.890,00

03A06321

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2003.

Coordinamento fra sistemi di garanzia

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 in materia di Fondo di garanzia della liquidazione, ex art. 69, comma 2,del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari dettata dal provvedimento Banca d'Italia 22 ottobre 2002 in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2 e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti in particolare l'art. 5, comma 1, del provvedimento Banca d'Italia 22 ottobre 2002 che estende la garanzia dei sistemi basati su controparte centrale alla fase di regolamento e l'art. 14, comma 3, dello stesso provvedimento in base al quale la disciplina del Fondo di garanzia della liquidazione rimane in vigore fino a quando tutti gli strumenti finanziari garantiti dal Fondo stesso non saranno liquidati presso il servizio di compensazione e liquidazione gestito dalla società di cui all'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Ravvisata l'esigenza di coordinare, nel suddetto periodo transitorio, l'intervento dei Fondo di garanzia della liquidazione con quello di un sistema di garanzia basato su controparte centrale, nei casi in cui l'inadempimento agli obblighi di copertura dei saldi finali debitori di un partecipante al servizio di compensazione e liquidazione riguardi posizioni contrattuali relative a strumenti finanziari garantiti sia dal Fondo di garanzia della liquidazione sia da un sistema basato su controparte centrale;

D'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Dispone:

Art. 1.

Reintegro del Fondo

1. Qualora l'inadempimento agli obblighi di copertura dei saldi finali debitori di un partecipante al servizio di compensazione e liquidazione riguardi posizioni contrattuali relative a strumenti finanziari garantiti sia dal Fondo di garanzia della liquidazione sia da un sistema basato su controparte centrale, quest'ultima, successivamente all'intervento del Fondo, regolato dall'art. 3 del provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999, provvede a calcolare l'esborso che avrebbe dovuto

sostenere per il regolamento dei contratti da essa garantiti, nell'ipotesi in cui non fosse intervenuto il Fondo.

2. A tal fine, il controvalore degli strumenti finanziari oggetto dei contratti medesimi viene determinato sulla base dei prezzi di realizzo di riacquisto da parte del Fondo ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei prezzi ufficiali dei mercati di riferimento il giorno di liquidazione.

3. Qualora dal calcolo di cui ai commi precedenti risulti l'esistenza di perdite, la controparte centrale corrisponde al gestore del Fondo il relativo importo, fino a concorrenza delle perdite subite dal Fondo stesso.

4. Nel caso di inadempimento di un proprio partecipante indiretto, la controparte centrale provvede a recuperare le eventuali perdite dal partecipante generale di cui esso si avvale.

Art. 2.

Ripartizione delle perdite del Fondo

1. L'art. 7, comma 2, del provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 è sostituito dal seguente:

«2. l'esborso è determinato detraendo, dalle somme impiegate per la chiusura della liquidazione e per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti alle operazioni di stralcio di cui all'art. 4, i versamenti dell'inadempiente, le somme incassate a seguito della chiusura della liquidazione, le somme incassate a seguito delle operazioni di stralcio, il controvalore realizzato dalla vendita di cui all'art. 6, nonché l'eventuale somma corrisposta, a titolo di reintegro, da un sistema basato su controparte centrale per le perdite relative alle posizioni contrattuali dell'inadempiente da esso garantite, coperte dall'intervento del Fondo».

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e resta in vigore fino a quando tutti gli strumenti finanziari garantiti dal Fondo di garanzia della liquidazione non saranno liquidati presso il servizio di compensazione e liquidazione gestito dalla società di cui all'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del provvedimento Banca d'Italia 22 ottobre 2002.

Roma, 16 maggio 2003

Il Governatore: FAZIO

03A06381

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bupivacaina Antigen».

Estratto decreto NCR n. 145 del 7 maggio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BUPIVACAINA ANTIGEN, anche nelle forme e confezioni: «2,5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene da 5 ml, «2,5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene da 10 ml, «2,5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene da 20 ml, «5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene da 5 ml, «5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene da 10 ml, «5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Antigen Pharmaceuticals Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Co. Tipperary, Roscrea, Irlanda (IE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene da 5 ml - A.I.C. n. 034814071 (in base 10), 116G3R (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Antigen Pharmaceutical Ltd, Roscrea, Repubblica di Irlanda.

Composizione: ogni fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 12,5;

eccipienti: sodio cloruro mg 43, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml;

confezione: «2,5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene 10 ml - A.I.C. n. 034814083 (in base 10), 116G43 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Antigen Pharmaceutical Ltd, Roscrea, Repubblica di Irlanda.

Composizione ogni fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 25;

eccipienti: sodio cloruro mg 86, acqua p.p.i. q.b. a 10 ml;

confezione: «2,5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene 20 ml - A.I.C. n. 034814095 (in base 10), 116G4H (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Antigen Pharmaceutical Ltd, Roscrea, Repubblica di Irlanda.

Composizione: ogni fiala da 20 ml contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 50;

eccipienti: sodio cloruro mg 172, acqua p.p.i. q.b. a 20 ml;

confezione: «5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene 5 ml - A.I.C. n. 034814107 (in base 10), 116G4V (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Antigen Pharmaceutical Ltd, Roscrea, Repubblica di Irlanda.

Composizione: ogni fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 25;

eccipienti: sodio cloruro mg 41, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml;

confezione: «5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene 10 ml - A.I.C. n. 034814119 (in base 10), 116G57 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Antigen Pharmaceutical Ltd, Roscrea, Repubblica di Irlanda.

Composizione: ogni fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 25;

eccipienti: sodio cloruro mg 86, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml;

confezione: «5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale polipropilene 20 ml - A.I.C. n. 034814121 (in base 10), 116G59 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Antigen Pharmaceutical Ltd, Roscrea, Repubblica di Irlanda.

Composizione: ogni fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 100;

eccipienti: sodio cloruro mg 164, acqua p.p.i. q.b. a 20 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Bupivacaina Antigen» si può utilizzare in ogni tipo di anestesia periferica:

infiltrazione locale tronculare, loco-regionale;

blocco simpatico;

blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso;

peridurale, sacrale.

«Bupivacaina Antigen» è quindi indicata in tutti gli interventi di chirurgia generale, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, stomatologia, ostetricia e ginecologia, dermatologia, sia impiegata da sola sia associata a narcosi.

Sono inoltre autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni già autorizzate come di seguito indicate:

A.I.C. n. 034814018 - «2,5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 034814020 - «2,5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 034814032 - «2,5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 034814044 - «5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 034814057 - «5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 034814069 - «5 mg soluzione iniettabile» 10 fiale vetro da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06325

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tantum verde P»

Estratto decreto NCR n. 146 del 7 maggio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TANTUM VERDE P, anche nelle forme e confezioni: «3 mg pastiglie» 20 pastiglie gusto limone senza zucchero e «3 mg pastiglie» 30 pastiglie gusto limone senza zucchero.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181, codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3 mg pastiglie» 20 pastiglie gusto limone senza zucchero - A.I.C. n. 028494058 (in base 10), 0V5L7B (in base 32);

forma farmaceutica: pastiglia;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Disch AG (Gruppo Ricola) stabilimento sito in Switzerland, Bahnhofstrasse, 21 - Othmarsingen (produzione e confezionamento).

Controllore finale: A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22.

Composizione: ogni pastiglia gusto limone senza zucchero contiene:

principio attivo: benzidamina cloridrato 3 mg;

eccipienti: isomalto 3183 mg; aspartame 3,26 mg; acido citrico monoidrato 37 mg; aroma limone 10 mg; aroma menta 1 mg; giallo chinolina E104 0,098 mg; indigotina E 132 0,0032 mg;

confezione: «3 mg pastiglie» 30 pastiglie gusto limone senza zucchero - A.I.C. n. 028494060 (in base 10), 0V5L7D (in base 32);

forma farmaceutica: pastiglia;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Disch AG (Gruppo Ricola) stabilimento sito in Switzerland, Bahnhofstrasse, 21 - Othmarsingen (produzione e confezionamento).

Controllore finale: A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22.

Composizione: ogni pastiglia gusto limone senza zucchero contiene:

principio attivo: benzidamina cloridrato 3 mg;

eccipienti: isomalto 3183 mg; aspartame 3,26 mg; acido citrico monoidrato 37 mg; aroma limone 10 mg; aroma menta 1 mg; giallo chinolina E 104 0,098 mg; indigotina E 132 0,0032 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore e delle irritazioni della bocca e della gola.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni già autorizzate come di seguito indicate:

da: A.I.C. n. 028494033 «20 pastiglie da 3 mg»; A.I.C. n. 028494045 «30 pastiglie da 3 mg»;

a: A.I.C. n. 028494033 «3 mg pastiglie» 20 pastiglie gusto menta senza zucchero; A.I.C. n. 028494045 «3 mg pastiglie» 30 pastiglie gusto menta senza zucchero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06326

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarover»

Estratto di variazione A.I.C./U.P.C. n. 2154 del 18 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mattei n. 17 - Marcon (Venezia), con codice fiscale n. 01637810126.

Specialità medicinale: CLAROVER.

Confezione:

A.I.C. n. 033589019 - 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 033589021 - «monodose» 20 monodose 0,4 ml,

è ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in strada statale 233, km 20,5 - Origgio (Varese), con codice fiscale 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06322

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esopral»

Estratto provvedimento U.P.C. n. 90 del 29 aprile 2003

Specialità medicinale: ESOPRAL.

Società: Braco S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Esopral» 14 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433022/M, 14 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433174/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 7 maggio 2003, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1289/2002 del 19 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06324

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lucen»

Estratto provvedimento U.P.C. n. 91 del 29 aprile 2003

Specialità medicinale: LUCEN.

Società: Istituto farmacologico Malesci S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Lucen»14 cpr. rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367263/M, 14 cpr. rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367414/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 7 maggio 2003, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1290/2002 del 19 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06323

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Conferimento di onorificenze al merito del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 28 aprile 2003 è conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

BUSATTO	Luigi	Iseco spa - Saint Marcel
PESSION	Ezio	Enel Ingegneria e Costruzioni spa – Maen
ROVINALTI	Luciana	Alpitel spa - Nucetto
ALDIZIO	Antonio	Bticino spa - Varese
ALEGI	Roberto	Ferrero spa - Alba
ALLEGRINI	Flovio	Kimberly Clark srl - Romagnano Sesia
ARMANDO	Francesco	Co.Me.Cart. spa - Cuneo
AUDISIO	Irma	Ferrero spa - Alba
AUDENINO	Laura	Fiat Avio Spa - Torino
BAGNASCO	Irene	Ferrero spa - Alba
BARELLO	Vincenzo	Fiat spa - Torino
BECCHI	Anna Maria	Pernigotti spa - Novi Ligure
BELLARDONE	Giuseppe	CGT Compagnia Generale Trattori spa – Vercelli
BENEDICENTI	Edoardo	Autostrada Torino-Savona spa – Moncalieri
BERTHOD	Giovanni	Fiat spa - Torino
BINELLO	Gualtiero	Galileo Avionica spa - S. Maurizio Canavese
BOCCALATTE	Angelo	Telecom Italia spa - Torino
BOGGERI	Sandro	Pernigotti spa - Novi Ligure
BOGGIO	Loris	Fata Group spa - Pianezza
BOT	Augusto	TRW Italia spa - Nichelino
BRUNO	Alfonso	Unicredit Banca - CRT - Torino
CAMANO	Piermario	Officine Grafiche De Agostani spa – Novara
CARGNEL	Piercarlo	Iveco spa - Torino
CAVALCANTI	Francesco	Comau spa - Grugliasco
CAVALLIN	Bruno	Fiat Auto spa - Torino
CHISSOTTI	Rosalia	Galileo Avionica spa - S. Maurizio Canavese

CORTESE	Bruno	Photovox srl - Valperga Canavese
CORTESI	Milena	Nuova Sall spa - Torino
DIOMEDE	Vilma	Fiat I & CS srl - Torino
ENRICO	Francesco	Fiat Grandi Motori spa - Torino
FERRERO	Sergio	Michelin Italiana spa - Cuneo
FIORE	Mirella	Raspini spa - Scalenghe
FIORIO PLA'	Natalina	Canavera & Audi srl - Corio
FLAMINI	Iginio	Wabco Automotive Italia spa – Collegno
FORNERIS	Fiorenzo	Soc. Moldiam arl- Moncalieri
FREGO	Giuseppe	Enel spa - Novara
GALFRE'	Carlo	Cartiere Burgo Spa - S. Mauro Torinese
GARDA	Giuseppe	Olivetti spa - Ivrea
GIANUZZO	Piera	CGT Compagnia Generali Trattori spa -Vercelli
GIBELLI	Secondina	F.lli Ramazzotti spa - Canelli
GILARDI	Annamaria	L'Oreal Saipo Industriale spa - Torino
GILLIO TOS	Renato	Michelin Italiana spa - Torino
GIRARDI	Bruno	Michelin Italiana spa - Cuneo
GOTTA	Giovanni	Banca di Roma spa - Torino
ICARDI	Giovanni	Banca C.R. Asti spa - Asti
LANNO	Angelo Gabriele	Società Reale Mutua di Assicurazioni Torino
LIVI	Francesco	Alenia Aeronautica spa - Torino
LOJACONO	Eros	Alenia Aeronautica spa - Torino
MAGGIOLO	Graziella	Argenteria Ferrero sas - Vercelli
MAGLIANA	Flavio	Ghisalba spa - Cascine Vica
MAGLIANO	Sebastiano	Ferrero spa - Alba
MANOLLI	Angelo	Cinema Nuovo Italia - Vercelli
MAZZARELLO	Alfio	Enel Distribuzione spa - Torino
MEGGIOLARO	Pietro	Fl Selenia spa - Villastellone
MILANO	Nadia	Unione Artigiani scarl - Alessandria
MUSAZZO	Francesca	Setvis-Fisat srl - Vercelli
NERVI	Carlo	Industria Filati Tessuti Crespi SpA – Ghemme
OGGERO	Virginio	Miroglio spa - Alba
ORIGLIA	Renato	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Cuneo
PAGGI	Agnese	Polimeri Europa spa - Novara
PELLIS	Giovanni	Alenia Spazio spa - Torino
PERONA	Franco	Fiat Auto spa - Torino
PRIOGLIO	Lorenzo	T.M.I. Europe spa - Vercelli
PUGNETTI	Gianpiero	GM-Fiat Worldwide Purchasing Italia srl –Torino
RANDOLO	Giulio	Industrie Pininfarina spa - Torino
RICCA	Lorenzo	Fucine Rostagno spa - Cuorgnè
SARACO	Ennio	Industrie Grafiche Zeppegno - Torino
SCLAVO	Bruno	Fiat Auto spa - Torino
SIBILLA	Vincenzo	Ferrero spa - Alba
SIBILLE	Roberto	Fiat Avio spa - Torino
SOLDANO	Paolo	Cooperativa di Consumo Neuro scarl Racconigi
TAGLIANI	Giovanni	Iveco spa - Torino
TEMPESTI	Ferdinando	Michelin Italiana spa - Torino
TIENGO	Angelo	Nuova Sall spa - Moncalieri
TORTONESE	Giovanna	Litocoop srl - Tortona
UJCICH	Edoardo	Esso Italiana srl - Trecate
VARETTO	Riccardo	Telecom Italia spa - Torino

VARRESE	Francesco	Iveco spa - Torino
VAUDAGNA	Alessio	Comau spa - Grugliasco
VERCELLINO	Pietro	Sorin Biomedica Cardio spa – Saluggia
VIAZZO	Paolo	Biverbanca spa - Vercelli
VIGLIANI	Lia	Mafip G. Beltramo & C. sas – Sandigliano
VIRIGLIO	Giuseppe	Alenia Spazio SpA - Torino
VOERZIO	Piergiorgio	Barberis Aldo srl - Alba
VOLA	Pier Luigi	Michelin Italiana spa - Cuneo
ZANIN	Italo	Michelin Italiana spa - Torino
AIROLDI	Marco	Panificio Mascheroni - Busto Arsizio
ANNUITI	Osvaldo	Centrimpresa srl - Milano
ARIANI	Domenico	Ferrero spa - Pino Torinese
ARRIGONI	Claudio	Editoriale Johnson spa - Seriate
BAIGUERA	Francesco	Pelma spa - Bassano Bresciano
BALZANI	Luciano	Trebbiatori e Motoaratori - Pavia
BANALOTTI	Mirna	IBM Italia spa - Vimercate
BARILLI	Clara	Iveco spa -Suzzara
BELLAGENTE	Ercole	Bticino spa - Varese
BELLISONZI	Claudio	IBM Italia spa - Vimercate
BELOTTI	Dante Piero	Megs srl - Sesto San Giovanni
BERETTA	Alberto	Enel Distribuzione spa - Milano
BERGAMELLI	Renato	Brembo spa - Curno
BERTI	Renzo	Air Liquide Sanità spa - Milano
BETTEGA	Caterina	Aerontex - Cinisello Balsamo
BOCCAPERTA SCHIAVETTI	Carlo	Unicredito spa - Milano
BONFANTI	Mauro	Siemens Mobile Communications spa Milano
BONVICINI	Giovanni	Iseo Serrature spa - Pisogne
BORGHI	Daniele	Protti spa - Cornaredo
BORGHI	Giuseppe	Borroni srl - Gerenzano
BUCCI	Giuseppe	Rohm & Haas Italia srl - Mozzate
CAGGIATI	Carlo	Celestica Italia srl - Vimercate
CAMERINI	Italo	Istituto Sperimentale Zootecnica – Cremona
CAPPATO	Palmino	G. Tronconi spa - Fagnano Olona
CARAMASCHI	Lino	Banca Agricola Mantovana spa Mantova
CARMINATI	Giuliano	Reggiani Macchine spa - Bergamo
CARPANI	Angelo	Inox Meccanica srl - Solarolo di Goito
CARUSO	Umberto	Edilda spa - Milano
CASALI	Cesare	Pinti Inox spa - Sarezzo
CASETTI	Dino	Laterizi Sereni spa - Martignana di Po
CASTAGNA	Wilma	Corneliani spa - Mantova
CASTOLDI	Franca	La Rinascente spa - Milano
CASTOLDI	Maria Giovanna	Milani Trasincar - Cormano
CEREDA	Andrea	Philips spa - Monza
CERONI	Amato	Iveco spa -Brescia
CIVITANI	Giovanni	Galileo Avionica spa - Milano
CLEMENTE	Vincenzo	Valli & Valli spa - Renate
CO'	Mario	Ciocca spa - Quinzano D'Oglio
COLOMBO	Giuliano	Innse M.U. srl - Piacenza
COLOMBO	Roberto	Banca Credito Cooperativo scarl – Sesto San Giovanni
COLOMBO	Rosella	Mossini spa - Pescate
CONTI	Enrico Carlo	A. Agrati spa - Veduggio
COSTA	Gianroberto Stefano	Unione Commercio - Milano

CREPALDI	Luigino	Parker Itr srl - Veniano
CRESPI	Valerio	Sapio srl - Milano
CRIPPA	Ercole	Industrie Riunite Bustese spa Olgiate Olona
DA FRE'	Italo	Fenwick spa - Lissone
DALLERA	Guido	Officina Meccanica Rosselli srl – Cogozzo
DALLOCA	Mario	Nuove Strade sas - Marmirolo
DAL NEGRO	Antenore	Nessi & Majocchi spa- Como
D'AMBROSI	Giuseppe	Electrolux Zanussi spa - Solaro
DE GIOVANNI	Mirella	Electrolux Zanussi spa - Solaro
DE MARTINO	Luigi	Saint Gobain Glass Italia spa - Milano
DE SANTIS	Francesco	Ocrim spa - Cremona
DELOGU	Giovanni	Polimeri Europa spa - Mantova
DOSSENA	Alderino	Iveco spa - Brescia
D'URSO	Giuseppe	Polimeri Europa spa - Novara
ERRICO	Giuseppe	Faet srl - Milano
FALCHETTI	Clorinda	Cisl - Milano
FALCIANI	Enrico	ABB Solutions spa - Milano
FERRANTE	Luciano	Agusta spa - Samarate
FERRARINI	Carlo	Industria Cementi Giovanni Rossi spa Piacenza
FERRARIS	Sergio	Gewiss spa - Cenate Sotto
FIAMENGHI	Franco	Azienda Agricola Bosco - Crema
FONTANA	Rodolfo	ABB Sace spa - Milano
FONTANESI	Grazia	Lubiam spa - Mantova
FRIGERIO	Piero Carlo	Knorr-Bremse spa - Arcore
FUMAGALLI	Domenico	Sindacato Nazionale Agenti Assicurazione - Milano
FURLAN	Gianpietro	Siemens Mobile Communications spa Milano
FUSARO	Gerardo	L'Elio Grafica srl - Milano
GABBIONETA	Enrico	Oleificio Zucchi spa - Cremona
GARAVAGLIA	Angelo	Dow Italia srl - Milano
GARCEA	Pier Luigi	Estèe Lauder Italia srl - Milano
GENERALI	Giuseppe	Ocrim spa - Cremona
GHIDOTTI	Giovanni	Tipografia Viciguerra - Pizzighettone
GIACOMETTI	Claudio	S.P.M. spa - Brissago
GIANAZZA	Giuseppe	Alfa Romeo spa - Arese
GIARDINO	Luigi	Galileo Avionica spa - Milano
GIGLI	Emilia	Telecom Italia spa - Milano
GOTTI	Giovanni	Brembo spa - Curno
GREGORELLI	Emma	Raffineria Metalli Capra spa - Brescia
GUARNIERI	Alberto	Imisa srl - Milano
GUERINI	Elio	Rubinetterie Bresciane Bonomi spa – Lumezzane
GUERRA	Renzo	Ballarini Paolo & Figli Spa - Rivarolo Mantovano
GUIDALI	Giuseppe	Officine Riva spa - Varese
LAURENTI	Fortunato	Iveco spa - Suzzara
LESMO	Anna Maria	G.C.T. Unione Industriale Grafici – Milano
LO PICCOLO	Calogero	Alstom Ferroviaria spa - Sesto San Giovanni
LOCATI	Armido	Leggiuno spa - Leggiuno
LOMBARDI	Ernesto	Ori Martin spa - Brescia
LOSA	Renato	Lobo spa - Cornaredo
LUSENTI	Giancarlo	Prandelli srl - Lumezzane
MAGGI	Renata	Dell'Era E. & Figlio srl - Valmadrera

MAGGIOLINO	Giovanni	Sasol Italy spa - Milano
MAGGIONI	Luigi	ATM spa - Milano
MAGNAGHI	Bruno	Alfa Romeo spa - Arese
MANTEGAZZA	Silvio	Fiat Auto spa - Arese
MARAN	Loredana	R.F.T. spa - Gazzada Schianno
MARTINOLI	Giovanni	Lediberg spa - San Paolo D'Argon
MASCOLI	Alessandra	A.A.B. spa - Bergamo
MASINI	Agostino	Parma A. & Figli spa - Solara
MASSETTI	Roberto	A.T.M. spa - Milano
MAZZA	Gianpietro	Stanadyne spa - Castenedolo
MEAZZA	Celestina	A.B.B. spa -Sesto San Giovanni
MENZAGHI	Roberto	B.E.A. Ingranaggi Spa –Cavaria con Premezzo
MERLINI	Alba	Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino scarl –Bergamo
MONGUZZI	Agnese Sandra	Universal Flavors spa - Sesto San Giovanni
MONTI	Giorgio	Cassa di Risparmio Parma e Piacenza spa - Cremona
MORABITO	Giuseppe	Galileo Avionica spa –Nerviano
MOSCARDI	Maria Adele	Az. Carlo Tassara spa - Breno
MUNZONE	Vincenzo	San Paolo Imi Senior spa –Como
ORSATTI	Osvaldo	Italtel spa -Settimo Milanese
ORSENIGO	Dante Oreste	Valli & Valli spa - Renate
PALUMBO	Luigi	Davide Campari spa - Milano
PANELLA	Giovanni	Officine Meccaniche Rezzatesi srl – Rezzato
PANETTA	Armando	S.I.A.B.S. Industry srl - Casorezzo
PARADISI	Teresa	Prod - El Spa - Milano
PARRAVICINI	Giacomo	Ostinelli Luciano & C. snc – Tavernerio
PEDERSINI	Riccardo	Metra Spa - Rodengo Saiano
PEDRINI	Luigi	Lediberg spa - S. Paolo D'Ardon
PERICO	Beniamino	Gildemeister Italiana spa -Brembate di Sopra
PIACENTINI	Maria Luisa	Satinine Spa - Milano
PIAZZALUNGA	Celestina	Frigeni Maria Teresa - Orio al Serio
PIZZATO	Corrado	Berra srl - Gallarate
PORCARI	Carlo	Banca Popolare Commercio e Industria scarl - Milano
POZZOLI	Gianfranco	Unione Industriali - Varese
PULEIO	Giuseppe	F.I.A.R. spa - Arese
RADDI	Giampaolo	Acqua Vera Spa - San Giorgio in Bosco
RAINA	Carlo	Enel spa - Vigevano
RAINOLDI	Danilo	Aerea Spa - Milano
RAMPINO	Alberto Mario	IntesaBci spa - Milano
RAMPOLDI	Maria	Rampinini Ernesto srl - Fino Mornasco
RAVASIO	Livio	Bonaiti Serrature spa –Calolziocorte
RENZI	Giuseppe	Nuova Magrini Galileo Spa – Stezzano
RIVA	Letizia	Brianza Plastica spa –Carate Brianza
RIZZI	Roberto	Bondioli & Pavesi Spa –Suzzara
RIZZINI	Domenico	Lucchini Spa -Brescia
ROSSETTI	Alvina	Lazzaroni & C. Spa -Saronno
ROTA	Adriano	Credito Bergamasco Spa –Bergamo
ROTA	Alessio	O.A.S.A. spa - Barzana
RUSSOMANNO	Pietra	Portolano Pelli snc - Pero

SABBADINI	Marino	Agusta spa - Vergiate
SALA	Alberto	F.lli Fossati Spa - Macherio
SALOMONE	Pancrazio	R.F.T. Spa - Gazzada Schianno
SANTORO	Vito	Grand Hotel Duomo - Milano
SECLI'	Umberto Romano	Project Automation spa –Monza
SIMONELLI	Saverio	Electrolux Zanussi spa - Solaro
SOLCI	Alberto	A.E.M. spa - Milano
STURIALE	Paolo	Missoni spa - Sumirago
TABELLINI	Severino	Mantovani spa - Gussago
TOMA	Luciano	Unione Commercio Turismo e Servizi Milano
TREZZI	Piercarlo	IBM Italia spa -Segrate
TUDINI	Annunziata	Moroni Gomma Srl -Milano
VENOSTA	Pier Giorgio	Bracco Spa - Milano
VESPASIANI	Giampaolo	Enichem spa - San Donato Milanese
VISMARA	Alma	Nessi & Majocchi spa - Como
WINTELER	Paolo Lorenzo	Sasol Italy spa - Milano
ZAMBRA	Antonio	Villa D'Este spa - Cernobio
ZANOCCO	Luigi	Magic Service srl - Milano
ZELIOLI	Mario	SO.DI.BAT snc - Cremona
ZILIOLI	Edilio	Foppapedretti spa - Grumello del Monte
ZOALDI	Leo	Sertori srl - Ponte in Valtellina
ZOCCHI	Giovanni	Alitalia spa -Malpensa
ANGELI	Maria	Arcese Trasporti spa. - Arco
BEBER	Luigino	Cassa Rurale di Pergine Valsugana scarl - Pergine
ERCOLE	Guido	Banca di Trento e Bolzano spa-Trento
GISLIMBERTI	Renato	Itas Assicurazioni spa - Trento
MERLER	Silvano	Enel Distribuzione spa. –Trento
MIORELLI	Remo	Fedrigoni Cartiere spa - Arco
SITTONI	Enrico	F. Nicolini spa. - Pieve di Bono
TONIOLLI	Alfonso	Telecom Italia spa - Trento
TRENTINI	Adriano	Eurocar spa. - Trento
ZENI	Placido	Distilleria F.lli Pisoni - Sarche
CARION	Vittorino	AlpenBank spa - Bolzano
DANESE	Giuseppe	Acciaierie Valbruna spa –Bolzano
DAL CHECCO	Elio	Iveco spa - Bolzano
FIORENTINO	Waldimaro	Associazione Industriali di Bolzano – Bolzano
GAMPER	Rudolf	RAI spa - Bolzano
HUBER	Gerhard	Wuerth srl - Egna
LÖSCH	Erwin	Obsi Coop. Frutticultori arl –Terlano
MORO	Walter	Enel Distribuzione spa –Bolzano
SCOPEL	Bruno	Lafarge Roofing spa - Bolzano
ZAMUNARO	Giuliano	Azienda Energetica spa –Bolzano
BARBIERI	Loreta	Tecnorama di Rama Giorgio – Cisano di Bardolino
BARBON	Flavio	Consorzio Agrario di Treviso e Belluno - Treviso
BAVARESCO	Pietro	Electrolux Zanussi spa –Santa Lucia di Piave
BAZERLA	Sergio	Banco di Brescia San Paolo Cab spa – Verona
BELLUZZO	Gianni	Aermec spa -Bevilacqua
BELTRAME	Roberto	Confcommercio As. Co -Verona
BERTAGNA	Maria Grazia	Iscom spa - Pescantina
BERTELLA	Bernardino	Sadi spa - Altavilla Vicentina

BERTIN	Silvano	Nuova Magrini Galileo Spa – Battaglia Terme
BERTONCELLO	Franco	Ascom Ferrara - Ferrara
BIANCO	Giuseppe	Ferrero spa - Treviso
BINELLE	Giorgio	Ferroberica srl - Vicenza
BOCCATO	Mario	Banca di Credito Cooperativo di Orsago scarl - Orsago
BOLZONELLA	Ennio	Billa A.G. - Carmignano di Brenta
BUSON	Antonio	Enel Distribuzione Spa – Venezia
CAGLIARI	Alberto	Polimeri Europa Spa –Mantova
CALIANNO	Mario Leonardo	Foss Italia Spa - Padova
CAMPAGNOLO	Giorgio	Ferrero spa - Limena
CANAZZA	Giulio	Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa - Padova
CARARA	Roberto	Zanardi Fonderie spa –Minerbe
CARRER	Bruno	Distrilux Italia spa –Santa Lucia di Piave
CHESTA	Gianni	Saira Alluminio spa –Villafranca
CHIEREGATO	Egidio	Berengo Spa - Porto Marghera
CICOLIN	Renzo	Pedrollo spa - San Bonifacio
COLLANTIN	Delfino	Albergo Ristorante Bar "Alla Colomba" - Pieve di Soligo
COLLARIN	Mario	Segherie Bellunesi F.lli Collarin srl – Belluno
CONEDERA	Franco	Gr Attachments srl - La Valle Agordina
CORAINI	Rinaldo	Eurotec srl - San Pietro di Legnago
COVI	Pierluigi	Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa - Padova
CRESTANI	Leopoldo	Alpes-Inox spa - Bassano del Grappa
CURTOLO	Ampelio	Marini sas - Ponzano Veneto
DAINESE	Graziano	Aermec spa - Bevilacqua
DONADELLI	Giuseppe	Acciaierie Valbruna Spa –Vicenza
FAORO	Iseo	Telecom Italia spa - Milano
FARINAZZO	Alessandro	Surfrigo Nord srl - Trichiana
FASSINA	Gabriella	Safilo spa - Padova
FAVARO	Gian Paolo	Berengo spa - Porto Marghera
FERRO	Giovanni	Cignoni Srl - Lendinara
FERRONATO	Giovanni	Imasaf spa -Cittadella
FINOTTI	Nevolio	CMP Costruzioni Meccaniche Polesane spa - Bottrighe
FOCCARDI	Gilberto	Enel Distribuzione spa –Venezia
FORNASA	Gino	Marelli Motori spa –Arzignano
FOSSEN	Gino	Luxottica srl - Agordo
FRANCHIN	Francesco	Simcasse Spa - Milano
FRATUCELLO	Renzo	Enel Distribuzione spa –Venezia
GALUPPO	Bruno	Assicurazioni Generali spa – Mogliano Veneto
GAROFOLIN	Silvio	Girolamo Luxardo spa –Torreglia
GONZATI	Alessio	BDF Boscato & Dalla Fontana spa – Vicenza
LAURENTI	Giancarlo	Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro spa -Vicenza
LUISI	Mario	Gruppo De Longhi spa –Treviso
LUNI	Angelo	Appe - Associazione Provinciale Pubblici Esercizi - Padova
MAGNANI	Alfredo	Riello spa - Legnago
MARCHEZZOLO	Renzo	Pieropan Service srl – Arzignano
MARIN	Alfio	Berengo spa - Porto Marghera

MASIERO	Luciano	Piarottolegno spa-Santa Maria di Sala
MICCOLI	Emanuele	Jolly Hotels - Valdagno
MINUZZO	Nicola	Telecom Italia spa - Padova
MION	Alfonso	Enel Distribuzione spa –Venezia
PAGNUSSAT	Espedito	Tipografia Germano Sommavilla snc – Belluno
PASSERA	Giovanni Holmes	Impresa Costruzione Giuseppe Maltauro spa - Vicenza
PAVAN	Maria Pia	Assicurazioni Generali spa – Treviso
PAVAN	Renzo	I.M.P.A. spa - Refrontolo
PEGORARO	Ivana	Unindustria Venezia –Marghera
PELLICONI	Anteo	Basell Poliolefine Italia spa –Ferrara
PRIANTE	Giuseppe	Marelli Motori spa –Arzignano
RENON	Claudio	Luxottica srl - Agordo
RIGHETTI	Angelica	Samo spa - Bonavigo
RIZZO	Vincenzo	Imer spa - Rovigo
RUBINI	Ulisse	Pedrollo spa - San Bonifacio
SACCOMANDI	Cristina	F.A.M.A.R. srl - Ferrara
SANGUIN	Claudio	Girolamo Luxardo spa –Torreglia
SANTI	Remigia Grazia	Aermec spa - Bevilacqua
SARTORI	Angelo	Otis Servizi srl - Treviso
SARTORI	Giorgio	Confcommercio As. Co. –Verona
SCARPA	Luigi	Assicurazioni Generali spa – Mogliano Veneto
SEMENZATO	Paolo	Enel Distribuzione spa –Venezia
SPINACE'	Ennio	Plastal spa - Oderzo
SPOLON	Paolo	Telecom Italia spa - Milano
TOMASI	Adriano	Saima Avandero Spa - Padova
TOMMASINI	Luigi	Dalla Riva Antonio srl –Zugliano
TONIATO	Paolo	Ascom - Ass. CommerciantiTurismo Servizi P.M.I. –Padova
TOSELLO	Giovanni	Nuova Magrini Galileo spa –Battaglia Terme
TOTOLA	Giancarlo	Fedrigoni Cartiere spa –Verona
VALBONI	Luciano	Electrolux Professional Spa – Conegliano
VECCHIATO	Renato	Terna Spa Gruppo Enel –Padova
VICENTINI	Augusta	Samo spa - Bonavigo
ZAFFALON	Silvano	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa - Marghera
ZAMARA	Paolo	Cassa di Risparmio di Venezia spa – Venezia
ANDREATTI	Maurizio	Enel Distribuzione spa -Udine
ANUT	Giorgio	Telecom Italia spa - Trieste
BAITA	Romano	Fosam spa -Fiume Veneto
BERTOIA	Ennio	Famup di Ruffati srl –San Quirino
BORASO	Franco	Zanussi Metallurgica spa – Maniago
BRUSADIN	Aldo	Banca Popolare Friuladria spa Pordenone
CECUTTO	Mario	Solari & C. spa - Udine
COLONNI	Gianfranco	Saul Sadoch spa - San Dorligo della Valle
COVER	Stelvio	Savio Macchine Tessili spa – Pordenone
DELLA NEGRA	Luigi	Electrolux Zanussi spa –Porcia
DEL PIN	Ermes	Snaidero spa - Majano
FEDRIGO	Rino	Palazzetti Lelio spa - Porcia
LOVADINA	Bruno	Enel Distribuzione spa –Pordenone

LOVATI	Salvatore	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa - Monfalcone
MARCHIO'	Roberto	Piero Della Valentina & C. spa-Sacile
MONAI	Claudio	Fantoni spa - Osoppo
PELLIZON	Piero	Lloyd Triestino di Navigazione spa - Trieste
PESAVENTO	Luciano	Electrolux Zanussi spa –Santa Lucia di Piave
RIGA	Giampaolo	A.T.M. Udine - Udine
ROMANELLO	Luigino	Autotrasporti RI.BI spa –Gorizia Tavagnacco
SERIANI	Fabio	Assicurazioni Generali spa –Trieste
SPADOTTO	Maria Alba	Studio Notarile Associato Gerardi – Gandolfi - Pordenone
TAMBOSCO	Mario	Vidoni spa - Tavagnacco
ATTOLINI	Roberto	Cetena spa - Genova
BASSARDI	Antonio	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa - Genova
BERNESCHI	Giovanni	Banca Carige spa - Genova
BOSIO	Francesco	Omsav spa - Savona
CERATTO	Edoardo	Enel Distribuzione spa –La Spezia
COLOMBO	Davide	I.F.E.N. spa - La Spezia
COMPAGNINO	Franco	M.A. Grendi spa. - Genova
CONFORTI	Alberto	Oto Melara spa - La Spezia
COSTA	Bartolomeo	Ravea Mario - Genova
COSTA	Luciano	Ceramica Ligure srl –La Spezia
COSTA	Mario	Nuova Cives srl - Savona
DEL CORSO	Enzo	Termomeccanica spa. –La Spezia
DE LORENZI	Giuseppe	RAI spa - Genova
FARABOSCHI	Paolo	Piaggio Aero Industries spa –Genova
FURINGHETTI	Albino	S.I.R.C.E. spa - Genova
LICENZIATO	Annunziato	Esso Italiana srl. - Genova
MALVINO	Bernardo	Officine Meccaniche Perrone srl -Genova
MILANESE	Luigi	Sestri Cantiere Navale spa –Genova
PAGANELLA	Gianpiero	Piaggio Aero Industries spa –Genova
PIGNATELLI	Roberto	Consorzio Autonomo del Porto di Genova - Genova
PROVENZALI	Alfredo	RAI spa - Genova
ROSSI	Luciana	I.E.C.L.E.srl -Genova
SANTAGATA	Salvatore Antonio	Iritecna spa - Genova
SIDDI	Giorgio	Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni Generali srl - La Spezia
SIRI	Giovanna	Esso Italiana srl. –Vado Ligure
SIRIO	Margherita Sandra	T.&.T. Sgarbi S.p.A. - Genova
SIVORI	Andrea	Banca Commerciale Italiana spa Genova
SOAVE	Francesco	Banca Popolare di Novara scarl – Sanremo
VADORA	Giovanni	Banca Carige spa.- Savona
ANSALONI	Angelo	MG2 Srl - Pian di Macina
BALDASSARRI	Sergio	Alfa Wassermann spa –Bologna
BASSI	Athos	Iveco spa- Suzzara
BENEDETTI	Maria	Nuova Satec srl - San Michele
BENELLI	Franca	Realco scarl - Reggio Emilia
BENINI	Maurizia	Famar srl - Ferrara
BERNARDINI	Enrico	Acma spa - Bologna
BERTARELLI	Anna Maria	Casa di Cura Salus srl –Ferrara
BIANCONI	Pierina	Nuova Vetreria Artistica srl –Cesena
BONI	Fiorella	Cooperativa Italiana Ristorazione Food scarl - Reggio Emilia

BONSI	Liliano	G.D. spa - Bologna
CAMPANA	Walter	Sfir spa- Forlimpopoli
CAMPORESI	Villiam	Mobilificio Biserni sas – Meldola
CARINI	Adriano	Motridal spa - Piacenza
CASADEI DELLA CHIESA	Mario	Focchi spa - Rimini
CATELLANI	Vittorio	Compagnia Generale Ripreseaeree spa – Fontana
CECCHERINI	Bruno	Robuschi & C. spa - Parma
CHIAPPINI	Claudio	Generalmusic spa –San Giovanni in Marignano
CIARAVINO	Maria Soccorsa	Villa Serena srl - Bologna
CIVOLANI	Marisa	B.Giovannini sas - Calderara di Reno
COLETTA	Gianni	Ascom Ferrara - Ferrara
CONTI	Ermete	Az.Agr. Bucchi Francesco –Lugo
DALL'OSSO	Carlo	3Elle scarl - Imola
DONATI	Walter	Telecom Italia spa - Bologna
EMILIANI	Maurizio	Camst scarl - Villanova di Castenaso
FARIOLI	Franco	Alcisa spa - Zola Predosa
FEDERICI	Lorenzo	Brevini Riduttori spa –Reggio Emilia
FERRANTI	Alfredo	Paver spa - Piacenza
FERRARI	Guglielma	Comer Industries spa –Reggiolo
FERRARI	Sandra	Farmacia S.Antonio - Modena
GHELLI	Clara	Ascom - Bologna
GIACINTI BASCHETTI	Carlo	Carim spa- Rimini
GIRASOLI	Roberto	Marchetti Autogru Spa –Piacenza
GIROLOMONI	Lamberto	Datasensor spa - Monte San Pietro
GRANDI	Gina	Berco spa - Copparo
GUERRA	Dina	Polimeri Europa spa - Ferrara
GUIDETTI	Silvia	Ferrarini spa - Reggio Emilia
GULMINELLI	Alberto	Diemme spa - Lugo
LAFFI	Giuseppe	Livabeton spa - Castenaso
MARABINI	Francesco	Carisbo spa -Bologna
MARCHI	Ivan	Rossi Motoriduttori spa –Modena
MELLONI	Giuseppe	Autoluce sas - Ferrara
MENGOLI	Gianluigi	Ducati Motor Holding spa –Bologna
MERIGHI	Loretta	Datalogic spa - Lippo di Calderara di Reno
MILANESI	Giuseppe	Electrolux Zanussi spa - Forlì
MONTIPO'	Mario	Latteria Sociale di Cagnola – Castelnovo né Monti
MORA	Alberto	Zacmi spa - Parma
MORRI	Vittorio	SCM Group spa - Rimini
MUCCIARINI	Giuseppe	Az. Agr. Benedetti B. & F.lli – Casinalbo
MURATORI	Remo	Tris srl - Modena
NANNI	Antonio	Ristorante Don Chisciotte –Bologna
NATALUCCI	Donatella	C.T.F. Consorzio Trasporti Faenza – Faenza
NICOLI	Paolo	Telecom Italia Mobile spa –Bologna
ORI	Alessandro	Campesato srl - Collecchio
PACCHIARINI	Renzo	Lombardini srl - Reggio Emilia
PAGANELLI	Andrea	Prefabbricati Morri srl - Rimini
PAGANELLI	Dario Renato	Ceramiche Piemme spa –Maranello
PALTRINIERI	Gianni	Gambro Dasco spa - Medolla
PASSONI	Luciano	SIR spa - Casinalbo
PEDRINI	Maurizio	Barilla Alimentare spa - Parma
PENAZZI	Corrado	I.M.A. spa - Ozzano
PODESTA'	Maria	Chiesi Farmaceutici spa – Parma
PRATI	Auro	Confartigianato - Ravenna

PUDDU	Elena	Teraxitalia snc - Bologna
RATTOTTI	Walter	Ibm Italia spa - Vimercate
RAVAGLIA	Daniele	Emilbanca Credito Cooperativo scarl – Argelato
RESTA	Claudio	C.N.A. - Imola
RINALDI	Giuliano	Tecnogear srl - Cavriago
RUOZI	Giampaolo	Sacil spa - Pratissolo di Scandiano
SALA	Tiziano	Bendini & Frascaroli -Modena
SORESSI	Germano	Agri Daf S.S. - San Giorgio Piacentino
SPADA	Gian Carlo	Credito Cooperativo scarl – Faenza
TAMARRI	Pierluigi	Automobili Lamborghini Holding spa Sant'Agata Bolognese
TAROZZI	Nara	Renato Lusa srl –Massa Lombarda
TONDINI	Walter	Industria Cementi Giovanni Rossi spa Piacenza
TONELLO	Stefano	Basell Poliolefine Italia Spa –Ferrara
VARINI	Nara	Italtractor Itm Spa - Castelvetro
VISENTIN	Ivano	Cereol Italia spa - Ferrara
VOLTA	Giorgio	Telecom Italia spa - Bologna
ZAGNI	Nillo	Ferrari spa - Maranello
ALFANI	Elena	Salvatore Ferragamo spa –Firenze
AMATUCCI	Renato	Autostrade spa - Arezzo
AMMANNATI	Antonio	Axis spa - Tavarnelle Val di Pesa
BANDINELLI	Otello	Consorzio Agrario Provinciale Firenze
BECATTINI	Giovanni	Fattoria Torre a Cona sas –Rignano sull'Arno
BERNARDINI	Pierluigi	Piaggio & C. spa - Pontedera
BERTINI	Giuseppe	Allegri & F.lli srl - Comeana
BIANCHI	Paola	Matec spa - Firenze
CAPPELLI	Giancarlo	Leo-France srl - Firenze
CARDINI	Vittorio	Fattoria Il Cantuccio –Tavarnelle Val di Pesa
CASINI	Roberto	Galileo Avionica spa -- Campi Bisenzio
CERRI	Raffaella	Ag. Intermediazione Matteoni Lucia & C. sas - Capannori
CHECCHI	Maria Gabriella	Luigi & Guido Tesi Srl –San Piero a Ponti
CIAMPELLI	Marco	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio scarl - Arezzo
CINQUE	Mario	Ote Marconi spa - Firenze
CORDIVIOLA	Dino	Dott. Ing. Igor Carpita – Carrara
D'ANTILIO	Piero	Solvay Chimica Italia spa – Rosignano Solvay
DINI	Arturo	Fattoria Torre a Cona sas – Rignano sull'Arno
FACCHINI	Luciano	La Fondiaria Assicurazioni –Firenze
FORCONI	Maria Grazia	Ote Marconi spa - Firenze
GAGGIOLI	Roberto	Salvatore Ferragamo spa - Firenze
GAZZINI	Roberto	Hotel Aprile sas - Firenze
GIORGI	Alberto	Terna spa Gruppo Enel –Firenze
GIORGI	Fabrizio	Solvay Chimica Italia spa – Rosignano Solvay
GIOVANNETTI	Roberto	Cassa di Risparmio di Livorno spa – Livorno
GOVONI	Roberto	Saint-Gobain Italiana Auto srl -Pisa
GRASSI	Franco	Autostrade spa - Firenze

GRAVERINI	Faliero	Buitoni Nestlè Italiana spa – Sansepolcro
LEONE	Gianfranco	Solvay Polyolefins Europe Italy spa- Rossignano Solvay
LO RUSSO	Michele	Fattoria di Corliano –Lastra a Signa
MANFREDI	Giuliano	Campolonghi Italia srl –Montignoso
MARTINELLI	Silvano	Coats Cucirini spa - Lucca
MAZZINI	Paolo	Intel sas - Piombino
MEUCCI	Alessandro	Fornaci Baglioni srl – Laterina
NALDINI	Nilo	Consorzio Agrario Provinciale Grosseto
NICLI	Marcello	Argenteria Pagliai - Firenze
NOCENTINI	Paolo	La Fondiaria Assicurazioni spa –Firenze
ORSUCCI	Maria Giovanna	Confcommercio - Livorno
PANNINI	Paolo	BNL spa - Firenze
PASQUINI	Franco	Ansaldobreda spa - Pistoia
PIANTINI	Fausto	Legnami Affini di Mario Gennari – Grosseto
PICCINI	Paolo	Terna spa Gruppo Enel –Firenze
POLI	Aldo	Enel Green Power spa - Pisa
PONZUOLI	Anna Rosa	Legnami Affini di Mario Gennari Grosseto
PRATESI	Luciano	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio scarl - Arezzo
RABITO CRESCIMANNO	Roberto	Assindustra - Carrara
RIBECCHINI	Paolo	Banca Popolare dell' Etruria e del Lazio scarl - Firenze
RICCI	Ettore	Sicea Marmi Srl - Pietrasanta
RUSSO	Francesco	Arno Manetti Srl - Firenze
RUSSO	Luigi	La Fondiaria Assicurazioni spa – Firenze
SECCI	Agostino	Enel Distribuzione spa –Firenze
STRANIERO	Giuseppe	BNL spa - Grosseto
TURCHI	Rosanna	Terme di Montepulciano spa – Montepulciano
VALENTINI	Fosco	Buitoni Nestlè Italiana spa – Sansepolcro
VANNI	Pier Lorenzo	Sicea Marmi Srl - Pietrasanta
VENTURI	Sergio	Solvay Chimica Italia spa – Rosignano Solvay
ANDREATINI	Mario	Acraf spa - Ancona
AUSILI	Anselmo	Acraf spa - Ancona
CAPRIOLO	Vincenzo	Aspes Multiservizi spa –Pesaro
COLA	Enrico	Merloni Elettrodomestici spa – Fabriano
CORRADETTI	Serafino	Ahlstrom Turin spa –Ascoli Piceno
D'EGIDIO	Mario	Pharmacia Italia spa - Marino del Tronto
DIAMANTINI	Silvano	Diamantini & Domeniconi srl Fossombrone
DORINZI	Sante	Stipa srl - Ascoli Piceno
GOBBI	Gilberto	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa - Ancona
GRISANTI	Dino	Banca delle Marche spa - Jesi
LORENZETTI	Ferruccio	Ottaviani International srl –Recanati
LUCCIONI	Ermanno	Impresa Calzolari spa –Macerata
MAFFEZZOLI	Enrico	Tenimenti Angelini spa –Pievetorina
MANCIA	Romolo	BNL spa - Ancona
MARIOTTI	Giuseppina	Ottaviani International srl -Recanati
MAZZIERI	Bruno	SFBM Gruppo Eni spa –Ancona

MENTRASTI	Bruno	A&C Adivar-Comifar spa –Ancona
MOSCIATTI	Mario	Enel Distribuzione spa – Camerino
OTTAVIANI	Marzio	Diamantini & Domeniconi srl Fossombrone
PAOLUCCI	Muzio	Acraf spa - Ancona
PASQUALINI	Aldesino	Trenitalia spa - Ancona
RE	Domenico	Ahlstrom Turin spa –Ascoli Piceno
REMIA	Dante	Impresa Agricola Pilotti Mariassunta Castigliano
STANEK	Enzo	Acraf spa - Ancona
TABORRO	Sandro	Marchigiana Resine snc – San Severino Marche
TOMBESI	Pierluigi	Ercole Piangiarelli snc –Macerata
VENTURA	Antonio	VETTORE Servizi Ambientali Integrati spa - Comunanza
BACOCCO	Paolo	Moplefan spa Terni
BIAGIOLI	Enrico	Profilumbria spa - Valfabbrica
BIGOTTI	Andrea	Enel Immobiliare e Servizi spa Perugia
CALISTI	Pietro	Cassa Risparmio di Terni e Narni spa Terni
CENSINI	Giampaolo	IBM Italia spa - Perugia
FALCINELLI	Francesco	Nestle' Italiana spa - Perugia
GUASTICCHI	Palmiro	Black & Decker Italia spa –Perugia
MANNI	Lorenzo	Thyssenkrupp A.S.T. spa-Terni
MARIANO	Mario Angelo	Società Reale Mutua Assicurazioni – Perugia
MARTINELLI	Bruno	Az. Agr. Bernardini Carlo –Todi
MASSINI ROSATI	Volturno	Sece srl - Orvieto Scalo
MENGHINI	Franco	A.S.T. spa. -Terni
PAUSELLI	Palmiro	Seas spa - Umbertide
PECIAROLO	Roberto	ASM Terni spa - Terni
PROVENZANI	Amalia Enrica	Luisa Spagnoli spa - Perugia
RICCI	Paolo	Terna spa Gruppo Enel - Terni
RICCIERI	Marcello	Fiat Auto spa - Perugia
ROMANSI	Pia	Agriturismo Tenuta di Fassia – Gubbio
SCIAMANNA	Gustavo	Nestle' Italiana spa - Perugia
AGNESSI	Franco	Galileo Avionica spa –Pomezia
AMADORI	Giorgio	Vitrociset spa - Roma
ANNUNZIATA	Alessandra	Tenimenti Angelini spa – Roma
ARGONDIZZO	Giuseppe	Micron Technology Italia srl – Avezzano
BALDAZZI	Aldo	Telecom Italia spa - Roma
BARLETTA	Alfonso	Autostrade spa - Cassino
BARSI	Claudio	MET.RO spa - Roma
BIASCO	Emanuele	INA Vita spa - Roma
BONVINO	Michele	Esso Italiana srl - Roma
BRUNO	Flavio	IBM Italia spa - Santa Palomba
BRUNO	Rosario	Esso Italiana srl - Roma
CAMARRI	Elena	Fiat Auto spa - Roma
CAPOCCIONI	Maria Luisa	Banco di Brescia spa - Viterbo
CAPOTOSTO	Alberto	Banco di Napoli spa - Roma
CATTANEO	Giuliano	SIGMA TAU Industrie Farmaceutiche Riunite spa –Pomezia
CECILIA	Aldo	Enel Distribuzione spa - Rieti
CELLI	Nino	Assitalia spa - Roma
CESARONI	Gilberto	Fiat Gesco spa - Roma
CESELLI	Maura	BNL spa - Roma

CHIANI	Giulia	Atac spa. - Roma
CIANFANELLI	Floriano	Elettronica spa -Roma
CROCENZI	Fulvio	Soceta' Italiana per il Gas spa Roma
D'AQUILIO	Vito	Icem Lazio srl - Rieti
DE ANGELIS	Roberto	SIGMA TAU Industrie Farmaceutiche Riunite spa –Pomezia
DEL NOCE	Mario	Banca di Roma spa - Roma
DI DIO	Emmanuele	Banco di Napoli spa - Roma
DI GIULIO	Piero	Alitalia spa - Roma
D'OTTAVIO	Daniele	Telecom Italia spa - Roma
ELMI	Giancarlo	Alenia Marconi Systems spa –Roma
FANTATO	Alfredo	Esso Italiana srl - Roma
FARINA	Alfonso	Alenia Marconi Systems spa –Roma
FATTORI	Telesforo	Johnson & Johnson spa – Santa Palomba
FELICI	Emilio	Galileo Avionica spa –Pomezia
FERRAJUOLO	Umberto	Telecom Italia spa - Roma
FICHERA	Giancarlo	Assitalia spa - Roma
FILIPPONI	Alberico	MBDA Italia spa - Roma
FILIZZOLA	Eugenio	Infotel Italia spa - Roma
FIORMONTE	Giuseppe	Acea spa - Roma
FORT	Italo	Hilton Italiana srl - Roma
FUINO	Maria Antonietta	Alitalia spa - Roma
GALASSO	Carlo	Esso Italiana srl - Roma
GASPERINI	Vittorio	Enel spa -Roma
GENAH	Lea Ketty	Sindirigenticredito - Roma
GIACCARI	Ennio	Alenia Marconi Sistems spa – Roma
GIANNITELLI	Roccantonio	Cartiera Cerrone Francescantonio spa – Aquino
GIARBELLA	Anna	Tocco Magico spa - Roma
GIOACCHINI	Giuseppe	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio scarl - Civitavecchia
GIOVANNINI	Sesto	Enel Distribuzione spa –Viterbo
GIUSTOZZI	Teresa	RAI spa - Roma
GRAPPELLI	Laura	Alenia Spazio spa - Roma
GRIMALDI	Rolando	Enel Distribuzione spa –Latina
IANNARELLI	Angelo	Alenia Spazio spa - Roma
LANZILLOTTA	Felice	Galileo Avionica spa –Pomezia
LIONETTI	Giovanni	Alitalia spa - Roma
MAGGI	Sergio	Bristol Myers Squibb srl –Roma
MAGLIOZZI	Tito	Banca di Credito Cooperativo di Nettuno scarl - Nettuno
MALASOMA	Roberto	Telecom Italia spa - Roma
MANGANELLI	Fausto	ICCREA Banca spa - Roma
MARINO	Adriano	MBDA Italia spa - Roma
MARTI	Ettore	Esso Italiana srl - Roma
MARTINELLI	Mario	Telecom Italia spa - Roma
MASCARUCCI	Antonio	Telecom Italia spa - Roma
MAURA	Lorenzo	Endesa Italia srl - Roma
MENICONZI	Tito	Fiat Auto spa - Roma
MONASS	Fabio	Elettronica spa - Roma
MONTERUBBIANESI	Umberto	INA Vita spa - Roma
MORUCCI	Claudio	Ferrero spa - Pomezia
NERI	Bruno	ExxonMobil Mediterranea srl Roma
NICOLETTI	Maria Grazia	SIGMA TAU Industrie Farmaceutiche Riunite spa –Pomezia
ONOFRI	Maurizio	MBDA Italia spa - Roma
PACETTI	Mauro	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma

PALMARI	Nicola	Agusta spa - Frosinone
PALUMBO	Edmondo	Telecom Italia spa - Roma
PAOLUCCI	Romualdo	Enel Distribuzione spa. – Viterbo
PARASPORO	Marcello	ExxonMobil Mediterranea srl -Roma
PASCIUTI	Mauro	Heinz Italia srl - Latina
PETAZZO	Margherita	Alenia Difesa spa - Roma
PIZZETTI	Aldo	Capitalia spa - Roma
RAFFO	Foscarina	Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro - Roma
REALE	Claudio	Klopman International srl –Frosinone
REALI	Roberto	Klopman International srl –Frosinone
ROMANO	Rosario	Telecom Italia spa - Roma
ROSATI	Giorgio	BNL spa - Roma
ROSSI	Anna Maria	Alenia Marconi Systems spa –Roma
ROSSI	Roberta	SO.G.IN spa - Roma
SCAFETTA	Nazareno	SIGMA TAU Industrie Farmaceutiche Riunite spa –Pomezia
SCHIAVONI	Ezio	Atac spa - Roma
SCIACCA	Paolo	Angelini Finanziaria spa –Roma
SCIONE	Giuseppe	Clersud spa --Pignataro Interamna
SIMONETTI	Enrico	Ce.Te.V. spa - Carsoli
STASI	Mauro	Assitalia spa - Roma
TOMARO	Faustino	Autostrade spa - Roma
TROINI	Paola	Telecom Italia spa - Roma
TUFI	Loredana	Affin spa – Roma
TURCO	Umberto	Nauta Film srl - Roma
TURELLI	Stefania	Acraf spa - Roma
VALENTINI	Renata	INA Vita spa - Roma
VULPIANI	Antonio	Cassa di Risparmio di Rieti spa –Rieti
BERNARDINI	Ettore	Ausimont spa - Bussi sul Tirino
CAMPANELLI	Ignazio	Alcatel spa - Maddaloni
CORNACCHIA	Ottavio	Terna spa Gruppo Enel – Chieti
CRISTOFARO	Giovanni	Impregilo Edilizia spa – L'Aquila
D'ANGELO	Raffaellina	Tercas spa - Giulianova Lido
D'ASCENZO	Giuliano	Arpa spa - Teramo
D'URBANO	Berardino	Ausimont spa - Bussi sul Tirino
GIANCRISTOFARO	Nicola	CPL Imperial 2 spa - Pescara
GIANGRECO	Giuseppe	Neturba' srl - Maltignano
GIULIANI	Sergio	Ape spa Gruppo Enel - Roma
GRECUCCIO	Vitantonio	Alleanza Assicurazioni spa –Pescara
IANNI	Pasquale	Anas spa - L'Aquila
MACINO	Vittorio	Ausimont spa - Bussi sul Tirino
MANCINELLI	Bruno	Samputensili spa - Ortona
MARCONI	Benito	Carispaq spa - L'Aquila
MICONI	Wanda	Siemens Cnx spa - L'Aquila
MISCIA	Roberto	Ciapi - Chieti Scalo
MORLACCHI	Giordano	Terna spa Gruppo Enel –Pescara
PALUMBO	Nella	Flextronics International spa – L'Aquila
PASQUA	Giovanni	Enel Distribuzione spa –L'Aquila
QUINTILI	Remo	Arpa spa - Chieti
SCARSELLA	Concetta	Siemens Cnx spa - L'Aquila
CARRIERO	Antonio	Caseificio Valmolise dei F.lli De Paola srl. - Busso
D'ELIA	Michele	Califel srl - Campobasso
DI NONNO	Giuseppe	Telecom Italia spa – Campobasso
DE VINCENZO	Oronzo	Fiat GM Powertrain Italia srl – Termoli
MANOCCHIO	Marco	R.T.A. srl - Busso

SCIARRETTA	Felicia	Adriatica Strade spa –Termoli
ACCARDI	Guido	Sepsa spa - Napoli
ALETTA	Nicola	Trenitalia spa - Napoli
AMATO	Paolo	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa - Napoli
ARMENANTE	Giovanni	Fiat Avio spa- Pomigliano d'Arco
ASCIONE	Maria Marzia	Esso Italiana srl - Napoli
ATTIANESE	Goffredo	Danzas spa - Casoria
BAIONE	Giovanni	Alleanza Assicurazioni spa –Salerno
BALZANO	Alfredo	Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari spa - Napoli
BORRIELLO	Salvatore	Alcatel Italia spa - Maddaloni
BUDILLON	Sergio	Officine Aeronavali Venezia spa Napoli
CACCIA	Raffaele	Alenia Aeronautica spa –Pomigliano d'Arco
CAPASSO	Pasquale	Banco di Napoli spa - Napoli
CAPOLUPO	Donato Michele	Montefibre spa - Acerra
CARUGNO	Cesare	Eurogen spa Gruppo Enel – Salerno
CAVALIERE	Carlo	Soc. Cooperativa Italica a.r.l. Napoli
CERUTTI	Ciro	Enel spa - Napoli
CIMMINO	Raffaele	Alcatel Italia spa - Maddaloni
COPPA	Antonio	Banco di Napoli spa - Napoli
CUTRERA	Armando	Sepsa spa - Napoli
D'AMBROSIO	Anna Maria	Inas Cisl - Napoli
DE CANDIA	Pietro	Unicredit Banca spa - Napoli
DEL PRETE	Alfonso	Enel Distribuzione spa –Napoli
de VITO	Pietro	Enel Distribuzione spa –Avellino
DIANA	Raffaele	Ricolfi & C.spa - Napoli
DI FEDE	Antonio	Enel Distribuzione spa – Napoli
DI GRUSO	Rosario	Fiat Auto spa – Pomigliano d'Arco
DI MASO	Egidio	Montefibre spa - Acerra
D'UVA	Salvatore	Novartis Farma spa – Torre Annunziata
ELIA	Vito Antonio	Terna spa Gruppo Enel –Napoli
FOLLIERO	Renato	Dresda & C. srl - Napoli
GIANNATTASIO	Roberto	Antonio Amato & C. Molini e Pastifici spa - Salerno
GIORDANO	Carlo	Manzo e Figli srl - Pagani
GISON	Vittorio	Schneider Electric spa –Casavatore
IANNICELLI	Bruno	Azienda Napoletana Mobilità spa-Napoli
IASEVOLI	Felice	Snibeg srl - Marcianise
IMPERATO	Giuseppe	Ente Autonomo Porto di Napoli -Napoli
LOGUERCIO	Giuseppe	Telecom Italia spa - Napoli
MALINCONICO	Enea	Cassa Edile Salernitana –Salerno
MOLLO	Claudio	Thamus Consorzio - Salerno
MONTELLA	Mario	Alenia Aeronautica spa- Nola
MORRA	Gaetano	Metropolis spa - Napoli
MORRA	Salvatore	Mecfond spa- Napoli
MOTTA	Renata	Unione Industriali Provincia di Napoli - Napoli
MURO	Raffaele	MBDA Italia spa - Napoli
NADDEO	Pasquale	Antonio Amato & C. Molini e Pastifici spa - Salerno
NAPOLI	Marzio	Fiat Avio spa – Pomigliano d'Arco
NOVIELLO	Franco	Officine Aeronavali Venezia spa Capodichino
PANICO	Vincenzo	Alenia Aeronautica spa –Pomigliano d'Arco

PASQUARE'	Carlo	Birra Peroni Industriale spa –Napoli
PERRONE	Ciro	Infotel Italia spa - Napoli
PERROTTA	Francesco	Alenia Aeronautica spa- Pomigliano d'Arco
PIERRI	Anna Maria	Amcor Italia srl - White Cap – Battipaglia
PINTO	Vittorio	Telecom Italia spa - Napoli
PISCOPO	Raimondo	Ascensori Bonavolonta' srl – Napoli
RAZZINI	Mario	Birra Peroni Industriale spa – Napoli
ROMANO	Salvatore	Enel Distribuzione spa- Caserta
SAINI	Aldo	Banco di Napoli spa - Napoli
SAURINO	Domenico	Enel Distribuzione spa- Avellino
SAVARESE	Aldo	Novartis Farma spa – Torre Annunziata
SAVOIA	Mario	Unione Industriali Provincia di Napoli - Napoli
SCARANO	Emilio	Metropolis spa - Napoli
SCARPATO	Giuseppina	Telecom Italia spa - Napoli
SCHISANO	Torquato	Fratelli D'Amico Armatori spa Napoli
SCOLAVINO	Carlo	Sepsa spa - Napoli
SESSA	Aldo	Banco di Napoli spa –Frattamaggiore
STRIANO	Gennaro	Circumvesuviana srl - Napoli
TEDESCO	Bruno	Siemens Information and Communications Networks spa – Marcianise
TRAVAGLIONE	Carlo	Assicurazioni Generali spa- Napoli
TUFANO	Luigi	Enel Distribuzione spa- Torre Annunziata
UCCELLO	Edoardo	Trenitalia spa - Napoli
VELOTTI	Ciro	Officine Aeronavali Venezia spa Capodichino
ANDREUCCI	Antonio	Fiat Avio spa - Brindisi
BARTOLI	Luigi	Terna spa Gruppo Enel - Bari
BOVE	Giorgio Antonio	Cooperativa tra Produttori Agricoli di Matino - Matino
BRANDI	Giovanni	Fiat Avio spa - Brindisi
CALZOLAIO	Vincenzo	Sapio Life srl - Taranto
CAMERINO	Giovanni	Enel Distribuzione spa- Bari
CAPITANELLI	Giorgio	Caseificio Montrone Vincenzo & C. sas - Andria
CAPUTO	Agostino	Susant 2 srl - Bitonto
CARBONE	Giovanni	RAI Way spa - Bari
CELLAMARE	Lorenzo	Tecnopolis-Csata scarl - Bari
CERRI	Nicola	Vetrerie Meridionali spa - Castellana Grotte
CINTO	Angelo	Trenitalia spa - Taranto
COLUCCIA	Piero	Consorzio Agrario Provinciale di Lecce- Lecce
CUPERTINO	Guido Antonio	Sfir spa - Foggia
DAMMICCO	Nicola	Nuovo Pignone spa - Bari
DE CANDIA	Pietro	Istituto Biochimico Italiano spa- Bari
DE GIORGI	Mario	Telecom Italia spa - Gallipoli
DEL TUFO	Alfonso	Cooperativa tra Produttori Agricoli di Matino - Matino
DE MOLA	Lorenza	Calabrese Engineering spa- Bari
DE TULLIO	Francesco	Edisud spa - Bari
DENTAMARO	Vito	Fiat Auto spa - Bari
DI CRISTO	Luigi	BNL spa - Taranto
DIRENZO	Vito Giovanni Battista	Ansaldo Breda spa - Matera

D'ANDREA	Michele	Banca di Roma spa - Foggia
ESPOSITO	Raffaele	Banco di Napoli spa - Bari
FOSCARINI	Alcide	Banca di Roma spa - Bari
GERMANO	Francesco	Ilva spa - Taranto
GIOVANNONI	Alessandro	Telecom Italia spa - Brindisi
GRISORIO	Nicoletta	A.M.I.U. spa - Bari
GUERRA	Pasquale	Sfir spa -Foggia
LALLA	Giuseppe	Enel Distribuzione spa- Foggia
LEALE	Cosimo	Ely Lilly Italia spa - Taranto
LONGO	Vito	Fiat Avio spa - Brindisi
LOPORCHIO	Felice	Societa' Trasporti Provinciale spa – Bari
MARICONDA	Alfonso	Fiat Auto spa- Bari
MIRI	Concetta	BNL spa Lecce
MISCEO	Nicola	Associazione degli Industriali - Bari
MOLFETTA	Alfredo	Agusta spa - Brindisi
MONGELLI	Pietro	Ferrovie Sud Est srl - Bari
MORGESE	Damiano	Acquedotto Pugliese spa- Bari
NACCI	Francesco	Fiat Avio Spa - Brindisi
PEPE	Antonio	Bari Fonderie Meridionali spa - Bari
PETRUCCELLI	Francesco	AMTAB spa - Bari
POSO	Concetta	BNL spa - Lecce
RAOLIL	Ferruccio	R & C Semeraro spa - Lecce
ROMANO	Luisa	Simonetto Elettroimpianti Industriali spa Lecce
RUGGIERO	Emanuele	Alenia Aeronautica spa - Foggia
SANTACESARIA	Giovanni	Alleanza Assicurazioni spa- Taranto
SCHILARDI	Crescenza	Cavallaro Ascensori srl - Taranto
SERRECCHIA	Antonio	Telecom Italia spa - Bari
SODANO	Gaetano	Isotta Fraschini Motori spa - Bari
SOLAZZO	Emilio	Polimeri Europa spa - Lecce
STILLIVATO	Carmine	Enel Distribuzione spa - Bari
TERRONE	Giulio Antonio	Unimed spa - Barletta
TESORO	Luigi	Acquedotto Pugliese spa - Bari
TETA	Alberto	Banca del Monte di Foggia spa – Foggia
TROTTA	Antonio	Confcommercio - Manfredonia
VANVESTRAUT	Pietro	Enel Distribuzione spa - Bari
ZACCARIA	Michele	Nuovo Pignone spa - Bari
CERVERIZZO	Salvatore	Banca Carime spa - Potenza
COTUGNO	Giuseppe	Ansaldobreda spa - Matera
DI LECCE	Giacinto	Barilla Alimentare spa - Matera
LAURITA	Luigi	De Vivo spa - Potenza
LORUSSO	Arcangela Rocchina	Enel Distribuzione spa - Potenza
MARRANO	Benito	Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri- Villa D'Agri
MASI	Leonardo	RAI Way spa - Potenza
PACE	Vito	Italtractor ITM spa - Potenza
PETROSILLO	Giuseppe	Enel Distribuzione spa - Potenza
ROMANIELLO	Donato	Consorzio Agrario Regionale della Lucania e Taranto scarl - Potenza
ROSA	Salvatore	Enel Distribuzione spa - Roma
SODANO	Giuseppe	Acquedotto Pugliese spa - Potenza
ALBANESE	Francesco	Allegrini Gioielli - Cosenza
ATTINA'	Domenico	Enel Distribuzione spa -- Reggio Calabria
BACCELLIERI	Alberto	Farmacia D.ssa Bova Caterina – San Leo di Pellaro
BORELLI	Angela	Enel Distribuzione spa - Catanzaro

CAPRIA	Francesco Saverio	Enel Real Estate spa- Catanzaro
CREA	Carlo Luigi	Pertusola Sud spa - Crotone
CREACO	Carmela	Ansaldobreda spa - Omeca
FACCIOLLA	Mario	Banca Carime spa - Cosenza
FLORI	Michelangelo	Sasol Italy spa - Crotone
FOTI	Rocco	Ansaldobreda spa - Omeca
LARIZZA	Francesco	Fiat Auto spa Napoli
LOMBARDO	Giuseppe	Grafiche F.lli Pedulla' srl - Locri
LONGO	Francesco	Farmacia Dott. Francesco Morrone – Crotone
MALARA	Francesco	Im.El.Ca snc - Reggio Calabria
MARTINO	Mario	Enel Distribuzione spa – Reggio Calabria
NADILE	Rosario	Enel Distribuzione spa - Catanzaro
NASINI	Antonino	Italcementi spa - Vibo Valentia
NIGRO	Livia	Banca Popolare di Crotone spa – Crotone
PITERA' QUATTROMANI	Ercole	Grafiche Abramo spa - Catanzaro
POLIMENI	Aurelio	Acem spa - San Gregorio
ROSANO'	Ugo	Telecom Italia spa - Tiriolo
SALAMONE	Giancarlo	Ditta Domenico Bertucci - Cosenza
ZINNO	Raffaella	Enel Distribuzione spa - Catanzaro
AIELLO	Matteo	Fincantieri Cantieri Navali Italiani spa - Palermo
ALECCI	Angelo	Ente Ferrovie dello Stato spa – Catania
AMICO	Salvatore	Telecom Italia spa - Caltanissetta
BERNARDONE	Gioacchino	Ausonia srl - Marsala
BOMBARA	Giovanna	Telecom Italia spa - Catania
BONAROSA	Antonino	Enel Distribuzione spa - Bivona
BRUNO	Carmelo	Telecom Italia spa - Catania
BRUSCHETTA	Giovanni	Enel Distribuzione spa – Sant' Agata di Militello
CANNAVO'	Carmelo	Enel Distribuzione spa – Sant' Agata di Militello
COLLETTA	Gaetano	Telecom Italia spa – Palermo
CONDORELLI	Salvatore	Sasol Italy spa - Augusta
CORRADO	Maria Grazia	F.lli Averna spa - Caltanissetta
D'AMICO	Sergio	Fiat Auto spa - Palermo
DENI	Mario	Wyeth Lederle spa - Catania
DI PIETRO	Giovanni	Esso Italiana srl - Augusta
FARINA	Concetta	Erg Raffinerie Mediterranee srl-Priolo
FAZIO	Eleonora	Alelco spa - Palermo
FAZIOLI	Giuseppe	Ente Minerario Siciliano - Palermo
FIORINO	Salvatore	Telecom Italia spa - Enna
FRENI	Giovambattista	Ferrovia Circumetnea- Catania
GARRO	Eduardo	Erg Raffinerie Mediterranee srl-Priolo
GIBILISCO	Attilio	Enichem spa - Priolo
GIUFFRIDA	Salvatore	Enel Distribuzione spa - Catania
GIUSTINIANI	Giovanni	Alelco spa - Palermo
GRECO	Salvatore	Enel Distribuzione spa - Palermo
GUARRERA	Vittorio	AST -Catania
LA PIRA	Emanuele	Polimeri Europa spa - Priolo
LO GUZZO	Luigi	Telecom Italia spa - Catania
LOMBARDO	Maria Antonietta	Telecom Italia spa - Palermo
LO PRESTI	Giuseppe	Enel Distribuzione spa - Palermo
LORITO	Pietro	Fiat Sira srl - Palermo
LUCA	Giuseppe	Fiat Auto spa - Catania
LUCIANO	Salvatore	Erg Raffinerie Mediterranee srl-Priolo

MALTESE	Giuseppe	Erg Raffinerie Mediterranee srl-Priolo
MANGANARO	Filadelfio	Enel Distribuzione spa - Lentini
MANGIONE	Adele	Fiat Sira srl - Palermo
MICCICHE'	Alessandro	F.lli Averna spa - Caltanissetta
MINAUDO	Pietro	Telecom Italia spa - Trapani
MODICA	Pasquale	Enel Distribuzione spa - Palermo
MOLINO	Rosario	Erg Raffinerie Mediterranee srl-Priolo
PAPPALARDO	Giovannina Giulia	Enel Distribuzione spa - Catania
PATERNICO'	Primo	Enel Distribuzione spa - Enna
PETITTO	Salvatore	Fiat Auto spa - Catania
PIERINI	Giacomo	Telecom Italia spa - Ragusa
PIRRONE	Maria	Enel Distribuzione spa - Palermo
PRESTIA	Vincenzo	Enel Distrubuzione spa - Palermo
PRIVITERA	Giuseppe	Enichem spa - Priolo
RENDA	Giuseppe	Enel Distribuzione spa - Alcamo
RIGANO	Giuseppe	Infotel Italia spa - Palermo
SAPORITO	Rosario	Telecom Italia spa - Caltanissetta
SCALABRONI	Annamaria	ENI spa - Palermo
SCIARRINO	Francesco	Ausonia srl - Marsala
SCHILLACI	Salvatore	L'Automobile spa - Catania
SCULLI	Domenico	Esso Italiana srl - Augusta
SIRACUSA	Pietro	Enel Distribuzione spa - Catania
TORCIANO	Rosa	Fiat Auto spa - Palermo
TORREGROSSA	Giulia Maria	Alelco spa - Palermo
TRUSCELLO	Salvatore	Montepaschi SE.RI.T spa - Messina
ZARBANO	Giovanna	Erg Raffinerie Mediterranee srl-Priolo
AGUS	Marco Giorgio	ARST - Cagliari
BIANCHEDDU	Antonio	Endesa Italia srl - Porto Torres
BUNDONE	Mario	Enel Distribuzione spa - Nuoro
CAMPUS	Giovanni	Banco di Sardegna spa - Sassari
CANNUCCI	Paolo	Ferrero spa - Monastir
CAPITTA	Giuseppe	Consorzio Agrario di Sassari scarl – Sassari
CAZZARI	Pietro	Enichem spa - Porto Torres
LAY	Adriano	Enichem spa - Porto Torres
MADEDDU	Gildo	Vitrociset spa - Salto di Quirra
MARRAS	Antonio	Banca di Sassari spa - Sassari
MELIS	Giovanni	Trenitalia spa - Cagliari
MELIS	Giuseppe	Saras spa Raffinerie Sarde - Sarroch
MILANO	Paolo	Enel Distribuzione spa - Cagliari
MISCALI	Pasqualina	Upim - La Rinascente spa - Oristano
PIGA	Luciano	Ope scarl - Serrenti
PISANO	Pier Luigi	Banca di Sassari spa - Sassari
PORCU	Maria Gavina	Consorzio Agrario di Sassari scarl – Sassari
SECCI	Antonio	Fiat Auto spa - Cagliari
SERRAO	Francesco	Terna spa Gruppo Enel - Cagliari
SPANO	Livio	Saras Spa Raffinerie Sarde - Sarroch
VIDUSSONI	Giuliana	Banco di Sardegna spa - Cagliari

03A06334

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Edil.Vel. a r.l., in Chivasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della Società cooperativa Edil.Vel. a r.l., con sede legale in Chivasso (Torino) - via Torino n. 48 (costituita in data 30 ottobre 1990 per rogito notaio dott. Guido Malusa, repertorio n. 9030, B.U.S.C. n. 5539, partita IVA n. 06017470011), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A06237

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32270 del 17 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. PRO.TE.R., con sede in Misterbianco (Catania), unità di Catania per il periodo dal 26 marzo 2002 al 25 settembre 2002.

Con decreto n. 32271 del 17 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Antibioticos, con sede in Rodano (Milano), unità di Rodano (Milano) e di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 13 marzo 2001 al 12 marzo 2002.

Con decreto n. 32272 del 17 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Data Service, con sede in Mantova, unità di Casamassima (Bari), per il periodo dal 17 marzo 2003 al 16 marzo 2004.

Con decreto n. 32273 del 17 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Scame Mediterranea, con sede in Avellino, unità di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 2 febbraio 2004.

Con decreto n. 32274 del 17 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fintel, con sede in Napoli, unità di Cassino (Frosinone), Marcianise (Caserta) e Potenza, per il periodo dal 9 ottobre 2002 all'8 ottobre 2003.

Con decreto n. 32277 del 22 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. R. Donà, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2003.

Con decreto n. 32278 del 22 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Pizzorno e Lini, con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 12 novembre 2002 all'11 novembre 2003.

Con decreto n. 32279 del 22 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bradi, con sede in Levate (Bergamo), unità di Levate (Bergamo), per il periodo dal 27 febbraio 2003 al 26 febbraio 2004,

Con decreto n. 32280 del 22 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Franzoni Filati, con sede in Esine (Brescia), unità di Esine (Brescia), per il periodo dal 4 maggio 2003 al 3 novembre 2003.

Con decreto n. 32282 del 22 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. G. Tripodi, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unità di Lamezia Terme (Catanzaro) e di Vibo Valentia, per il periodo dal 20 dicembre 2002 al 19 dicembre 2003.

Con decreto n. 32283 del 22 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Lemco, con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 21 dicembre 2002 al 20 dicembre 2003.

Con decreto n. 32284 del 22 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fornileghe, con sede in Breno (Brescia), unità di Breno (Brescia), Sellero (Brescia), per il periodo dal 5 novembre 2002 al 4 novembre 2003.

03A06304

Provvedimento concernente la modifica del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32281 del 22 aprile 2003, è modificato il decreto direttoriale n. 31462 del 16 settembre 2002 con cui veniva concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà sulla base dell'accordo integrativo del 17 dicembre 2002 in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Carrozzeria Autodromo Modena, con sede in Modena, unità di Modena, limitatamente al periodo dal 7 gennaio 2003 al 1º luglio 2003.

03A06305

Riconoscimento definitivo dell'ente di patronato e di assistenza sociale LABOR

Con decreto ministeriale 3 aprile 2003, è stata approvata ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Confederazione delle associazioni e sindacati liberi dei lavoratori europei - CONFEURO, dell'ente di patronato e di assistenza sociale LABOR, già riconosciuto, in via provvisoria, con decreto ministeriale 7 marzo 2002.

03A06309

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato 6 maggio 2003 in materia di «Accordi di programma» con le regioni

Le Linee di indirizzo ministeriali per l'attività promozionale si rivolgono — come noto — all'Istituto commercio estero, alle regioni ed agli altri organismi operanti nel commercio estero indicando la strategia che il Ministero ritiene più efficace per l'internazionalizzazione delle aziende italiane.

Quelle per il corrente anno, emanate nello scorso mese di agosto, danno tra l'altro delle indicazioni di priorità geografiche, individuate in Stati Uniti, Canada, Cina, Russia ed India, prestando la dovuta attenzione ai Balcani (per i quali sono state introdotte misure specifiche dalla legge n. 84/2001) ed applicando ai mercati citati — ove possibile — una logica di «Progetto Paese» che privilegi la «provincia», piuttosto che la «metropoli», intesa in senso lato.

Sulla base di tali Linee di indirizzo, l'Istituto commercio estero ha elaborato il programma promozionale che recepisce le esigenze delle nostre aziende. Data la loro rilevanza in materia è opportuno che le regioni ne tengano conto, nell'elaborazione dei programmi promozionali regionali, affinché negli stessi trovino spazio progetti integrativi o complementari — per settori e Paesi — del piano nazionale.

Rimandando ai principi guida contenuti negli «Accordi di programma» sottoscritti, in vista della messa a punto delle convenzioni operative annuali si ritiene utile ricordare i criteri che disciplinano detti accordi:

i programmi regionali potranno essere finanziati da Ministero/ICE fino al 50% delle spese, entro il tetto di € 1.050.000,00, e comunque per un importo non superiore all'intervento regionale (comprensivo del-l'eventuale partecipazione di altri enti territoriali);

le azioni promozionali di tipo puramente commerciale dovranno, di regola, prevedere una partecipazione finanziaria privata pari almeno al 50% dei costi delle singole iniziative;

le proposte di partecipazioni fieristiche, in particolare, saranno accolte solo in quanto momento di una strategia progettuale più ampia, eventualmente a valenza pluriennale. Ciò anche in coerenza con quanto prescritto dai regolamenti comunitari del 2001 numeri 69 (aiuti *de minimis*) e 70 (aiuti alle PMI);

le azioni realizzate all'estero da regioni e province autonome, direttamente o tramite altri enti attuatori, dovranno prevedere il necessario raccordo con l'Ufficio ICE competente per il Paese anche qualora non sia previsto un intervento operativo dell'Istituto;

l'istituzione di un'antenna regionale all'estero sarà valutata in rapporto alla presenza di un Ufficio ICE locale, anche con riferimento all'organizzazione logistica.

Contenuti.

I programmi, impostati con protezione pluriennale, dovranno avere un'articolazione dettagliata delle iniziative su base annuale.

Al loro interno, pertanto, troveranno spazio azioni individuate su specifiche esigenze regionali, finalizzate a:

informazione e assistenza, rivolte in particolare al trasferimento di know how, alla creazione di joint ventures, all'attrazione degli investimenti esteri in Italia;

formazione;

promozione, con particolare riguardo a filiere e distretti produttivi ed allo sviluppo di azioni sui canali distributivi esteri.

Occorrerà focalizzare l'attenzione su:

progetti che mirino a promuovere l'innovazione, l'alta tecnologia ed i beni immateriali: il Ministero intende infatti puntare, nei rapporti di partenariato, soprattutto sull'innovazione, con particolare riferimento alla sua comunicazione attraverso la certificazione di prodotto e di processo, al fine di favorire la crescita della competitività delle aziende italiane sui mercati internazionali;

progetti comprendenti iniziative di impulso di altri soggetti che operano sul territorio, con particolare riguardo alla valorizzazione di distretti produttivi.

Potranno essere accolte proposte per un importo complessivo superiore al citato tetto di € 1.050.000,00, qualora le stesse comprendano progetti interregionali che individuino già una regione capofila, progetti che interessino più assessorati regionali o che realizzino l'aggregazione con il sistema camerale.

Modalità di redazione e presentazione delle proposte.

Come già fatto presente in passato, le proposte di attività promozionali andranno elaborate dalla regione d'intesa con gli Uffici ICE locali, che provvederanno ad acquisire iI parere della Rete estera su fattibilità delle azioni e relativa congruità delle spese.

Il piano promozionale così elaborato sarà trasmesso al Ministero — che lo esaminerà avvalendosi del supporto dei propri Uffici geografici — ed all'ICE — che lo valuterà con il supporto dei propri Uffici merceologici — al fine di assicurare la massima efficacia dei progetti regionali in una visione unitaria di sistema promozionale pubblico.

Le proposte saranno quindi oggetto di analisi in un incontro Ministero/regione/ICE, in occasione del quale dovranno anche essere ripartiti compiti e relative spese ed individuate le modalità realizzative delle attività concordate.

La regione avrà piena operatività di azione e di spesa per le azioni rientranti nella quota a proprio carico dal momento della nota ministeriale di accoglimento del programma. L'operatività dell'ICE sarà, come di consueto, successiva alla sottoscrizione della relativa Convenzione — comprensiva di indicatori e parametri per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati — che avverrà, di norma, entro sessanta giorni dalla precitata nota del Ministero. Eccezionalmente, a fronte di azioni di particolare urgenza e rilievo, potrà essere autorizzata anticipatamente anche l'operatività dell'Istituto.

Tempistica.

Al fine di consentire al Ministero una più puntuale programmazione, le regioni sono invitate a presentare le proposte, elaborate sulla base della procedura di cui al punto precedente, entro il prossimo mese di giugno. Le proposte pervenute oltre tale data, e comunque entro il 15 ottobre p.v., saranno valutate e finanziate sulle disponibilità residue.

Al fine di evitare il trascinamento delle attività troppo a lungo nel tempo, con conseguenze negative sulla tempestività della rendicontazione e del riutilizzo delle risorse, tutte le convenzioni andranno a scadenza, improrogabilmente, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della stipula.

A presentazione del rendiconto — sia da parte della regione che dell'ICE entro novanta giorni dalla data di realizzazione delle azioni — si procederà al computo delle spese sostenute da entrambe le parti, con l'intesa che eventuali differenze, nell'ambito del rispettivo 50%, potranno essere riequilibrate nella prima convenzione utile successiva, prevedendo un intervento maggiore di quella delle parti che abbia fatto registrare minori spese.

Le economie di gestione di parte ICE, sullo stanziamento complessivo annuale per la voce «Accordi di programma», saranno dedicate dall'Istituto alla realizzazione di attività promozionali interregionali da concordare, tenendo conto delle priorità espresse nelle Linee di indirizzo.

Eleggibilità delle spese.

Al fine di assicurare una omogeneità di comportamenti verso le imprese destinatarie delle azioni e, nel contempo, una loro migliore efficacia, regione ed ICE opereranno secondo criteri uniformi di gestione delle iniziative, compatibilmente con i rispettivi regolamenti e procedure in materia di amministrazione.

In particolare, come prima indicato, gli interventi di natura di promozione commerciale dovranno prevedere la compartecipazione finanziaria privatistica, rimanendo comunque a carico delle aziende partecipanti alle singole iniziative, in linea di principio, le spese di viaggio, soggiorno e trasporto merci.

In ciascun progetto potrà essere inserita una voce relativa alle spese vive di organizzazione delle iniziative previste, sostenute dall'ICE e/o dalla regione, mentre restano escluse quelle riconducibili ad attività di monitoraggio e controllo delle azioni previste in Convenzione.

Per la realizzazione da parte dell'ICE delle iniziative finanziate a valere sulla quota regionale, non si dà luogo alla fatturazione dei costi generali, conformemente a quanto previsto dal tariffario dell'Istituto.

Monitoraggio trimestrale.

Al fine di assicurare una efficiente gestione delle risorse, sarà necessario un monitoraggio periodico delle azioni in Convenzione, in vista del quale l'Istituto e la regione sono invitati a predisporre e a trasmettere per e-mail al Ministero una griglia — su formato excel — secondo un modello che vorranno condividere e che riporti, oltre alla data di sottoscrizione della Convenzione ed alla scadenza prevista, le azioni inserite in Convenzione e le variazioni eventualmente intervenute (sia nei progetti/tipologie di azioni che negli importi relativi) nelle varie Conferenze di servizi e/o mediante scambio di lettere: ciò per evidenziare, con il dovuto anticipo rispetto al termine di scadenza della Convenzione stessa, eventuali residui e/o sbilanciamenti fra l'apporto regionale e quello Ministero/ICE.

L'Istituto è invitato ad assicurare la massima diffusione della presente nota presso le proprie Reti Italia ed Estero, al fine di garantire coerenza ed uniformità nelle modalità di progettazione e gestione delle Convenzioni e dei rapporti con i partner regionali.

03A06316

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Acquaviva Collecroce (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

2. di fissare in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

03A06382

COMUNE DI AGLIÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Agliè (provincia di Torino) ha adottato il 1º marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di determinare, per l'anno 2003 l'aliquota del 5,50 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come modificato con l'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, per le motivazioni di cui in premessa che vengono qui richiamate e approvate;

2. di concedere ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, l'aumento della detrazione dall'ammontare della imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da € 103,29 a € 154,94 secondo le modalità di seguito indicate;

di individuare quali soggetti della maggiore detrazione d'imposta i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) nucleo familiare composto da una o più persone con reddito annuo lordo complessivo (compresi i redditi catastali della prima abitazione, nonché quelli di altri immobili di proprietà) di importo inferiore o pari a € 6.713,03;

di stabilire:

che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare (comprensivo dei redditi catastali dell'immobile adibito ad abitazione principale e degli altri eventuali redditi da ulteriori immobili e terreni), comunque conseguiti o quale risulta dalle singole dichiarazioni e indicato nel rigo 4 sez. II del Mod. 101, o nel rigo 6 del quadro N del Mod. 740, o nel punto 4 del Mod. 201, intendendosi, in caso di variazione dei modelli citati, il rigo od il punto ad essi corrispondente.

Di fissare allo scopo la seguente procedura: il richiedente dovrà presentare:

a) apposita domanda, redatta esclusivamente (a pena di nullità) sul modulo da ritirarsi presso il Comune, come da bozza allegata che si approva, quale parte integrante del presente atto deliberativo; la domanda dovrà essere presentata agli uffici comunali 60 giorni prima del termine ultimo di pagamento della prima rata I.C.I.;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la composizione e la condizione reddituale o patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare, come da bozza allegata che approva, quale parte integrante del presente atto deliberativo;

c) copia modello unico relativo ai redditi dell'anno 2002 oppure copia del modello 101/102/201 -CUD relativi sempre all'anno 2002;

d) copia modello I.C.I. anno 2001 o ricevuta della denuncia presentata nell'anno 2002. L'esamina e l'emissione di apposito avviso di accoglimento o diniego dell'istanza sono demandati alla giunta Comunale/Funzionario responsabile;

(Omissis).

03A06383

COMUNE DI BAGNOREGIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bagnoregio (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,25 per mille per gli immobili fatta eccezione per gli immobili di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale o adibiti ad uffici e studi privati la cui aliquota viene determinata nella misura percentuale del 7 per mille;

2. di confermare altresì la detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A06384

COMUNE DI PIZZOLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pizzoli (provincia di l'Aquila) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. stabilire per l'esercizio 2003 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica (per tutti i fabbricati e per le aree fabbricabili) del 5 per mille;

2. di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale in:

€ 139,44 (L. 270.000) quale detrazione ordinaria;

€ 154,93 (L. 300.000) quale detrazione per l'abitazione principale di coloro che alla data del 31 dicembre 2002 abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e a condizione che il reddito dell'intero nucleo familiare anagrafico, percepito nel corso dell'anno 2002, non sia superiore ai limiti qui di seguito indicati:

Componenti nucleo familiare anagrafico	Limite reddito annuo redditi percepiti nel corso dell'anno 2001
una persona	€ 6.713,94
due persone	€ 9.554,45
tre persone	10.845,59
quattro persone	€ 12.911,42
oltre quattro persone	aggiungere € 1.032,91 per ogni ulteriore componente

(Omissis).

03A06385

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Provaglio Val Sabbia (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

l'importo della detrazione per l'abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A06386

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Radda in Chianti (provincia di Siena) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

4,5 per mille quale aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti o collaterali entro il secondo grado (vedi regolamento), nonché per i fabbricati rientranti nelle tipologie di cui al codice C/6 (garage, box, ecc.) se pertinenze di abitazioni principali;

7 per mille per gli altri fabbricati, terreni ecc.;

2) di comunicare al Concessionario del Servizio riscossione tributi di Siena la misura dell'aliquota suddetta.

3) di precisare che la detrazione ordinaria rimane determinata in € 104,00. Per le sotto indicate categorie la detrazione viene portata a € 180,00:

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti ultrasessantacinquenni che vivono soli o in coppia proprietari di unica abitazione, con un reddito medio pro capite inferiore o pari a € 6.715,00 relativo all'anno 2002 è elevata a € 180,00;

in caso di contitolarità del diritto di proprietà sull'abitazione, i requisiti devono essere posseduti da entrambi i soggetti;

i soggetti aventi diritto all'ulteriore detrazione dovranno produrre nelle forme e nei termini determinati dalla G.M. un atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti suddetti o, in caso di incertezza copie dei documenti mod. 201 rilasciato dall'INPS o idoneo documento comprovante redditi diversi da quelli da pensione e stato di famiglia.

(Omissis).

03A06387

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rocca Canavese (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote approvate dalla giunta comunale n. 19 del 25 febbraio 2003 dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella seguente misura:

6 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;

7 per mille per altri immobili;

2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di € 103,3.

(Omissis).

03A06389

COMUNE DI SALZA IRPINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Salza Irpina (provincia di Avellino) ha adottato, il 29 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

03A06390

COMUNE DI SAN BELLINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Bellino (provincia di Rovigo) ha adottato, il 20 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di ridurre, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. di 0,25 punti percentuali, determinando l'aliquota nella misura unica del 4,75 per mille con la detrazione indicata in premessa.

(Omissis).

03A06391

COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Mango sul Calore (provincia di Avellino) ha adottato, il 1º aprile 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2003, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota del 5 per mille;

di confermare, altresì, l'importo di € 103,29 quale detrazione spettante per la prima casa adibita a residenza.

(Omissis).

03A06392

COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Martino Valle Caudina (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale e non locate o date in uso gratuito;

c) detrazione di € 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazioni principale;

d) ulteriore detrazione di € 12,00 a favore di soggetti passivi ultra sessantacinquenni che hanno un ISEE inferiore a € 10.000, alla cui determinazione deve concorrere il reddito dell'anno immediatamente precedente;

e) un'ulteriore detrazione di € 12,00 a favore di soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari con un ISEE inferiore a € 10.000, alla cui determinazione deve concorrere il reddito dell'anno immediatamente precedente, con la presenza di soggetti con i seguenti handicap permanenti gravi: sindrome di Dawn, di Muller, di Hunter, da ipossia neonatale, cieco assoluto, sordomuto, autistico, demenza e celebro-leso.

(Omissis).

03A06393

COMUNE DI SAN NICOLÒ DI COMELICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Nicolò di Comelico (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille la detrazione di € 103,30 per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A06394

COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Santa Maria del Molise (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 103,29 annue.

(Omissis).

03A06395

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Vito Chietino (provincia di Chieti) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare, con riferimento all'anno 2003, nella misura del 5 per mille l'aliquota (I.C.I.) relativa all'abitazione principale e nell'importo di € 144,61 la detrazione di imposta inerente sempre l'abitazione principale;

di stabilire per l'anno 2003 l'applicazione di una aliquota differenziata per tutti gli immobili classificati nel gruppo C categoria C1 (negozi e botteghe) pari al 6 per mille;

di confermare per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutti gli altri immobili;

(Omissis).

03A06396

COMUNE DI SEDILO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sedilo (provincia di Oristano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per il 2003 l'applicazione di un'unica aliquota d'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, in misura del 4,4 per mille;

2. di dare atto che è confermata la misura della detrazione per la prima casa, pari a € 125,00.

(Omissis).

03A06397

COMUNE DI SPECCHIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Specchia (provincia di Lecce) ha adottato il 31 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1º gennaio 2003, l'aliquota ridotta da applicare per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 5 per mille;

2. di confermare per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare per le altre unità immobiliari;

3. di confermare la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale per l'anno 2003 nella misura minima di € 103,29 così come determinato con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 27 febbraio 1998,

(Omissis).

03A06398

COMUNE DI TELTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Telti (provincia di Sassari) ha adottato, il 10 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ridotta per abitazione principale: 5 per mille;

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota aree fabbricabili: 5,50 per mille.

2) di determinare, per l'anno 2003, le seguenti detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:

detrazione per abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

03A06399

COMUNE DI TISSI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tissi (provincia di Sassari) ha adottato, il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

5,5 per mille per tutte le abitazioni tenute a disposizione, terreni ed aree edificabili;

a) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale € 103,00;

(Omissis).

03A06400

COMUNE DI TORGIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torgiano (provincia di Perugia) ha adottato, il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), rapportate al valore degli stessi, sono state determinate nelle seguenti misure:

1) aliquota 5,5 per mille:

a) per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che le possiedono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i loro familiari dimorano abitualmente;

b) per una pertinenza di cat. C/6 situata nello stesso immobile dell'abitazione principale o in un raggio di 100 metri dallo stesso.

Per i fabbricati di qualsiasi destinazione catastale, situati nei centri storici (zone A secondo PRG), locati con contratto regolarmente registrato ovvero utilizzati da enti o associazioni formalmente costituite;

2) aliquota del 6,5 per mille:

per i fabbricati situati nei centri storici (zone A secondo PRG), diversi da quelli indicati al punto 1, destinati catastalmente ad uso abitativo e relativa pertinenza principale, che siano concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi effettivamente utilizzati;

per tutti gli altri fabbricati;

3) aliquota 7 per mille:

per tutti i fabbricati situati nei centri storici (zone A secondo PRG) di qualsiasi destinazione catastale ad esclusione di quelli specificati nei punti 1, 2 e 5;

Aree fabbricabili, escluse quelle di cui al successivo punto 4;

4) aliquota 4 per mille:

esclusivamente per le aree fabbricabili inserite nel Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato di cui alla delibera dell'Autorità di bacino del fiume Tevere n. 85 del 29 ottobre 1999;

5) aliquota 9 per mille:

per i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione e non locati, situati nei centri storici (zone A secondo PRG) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, legge 9 dicembre 1998, n. 431. I soggetti passivi titolari di fabbricati, diversi dall'abitazione principale e da una pertinenza di cat. C/6, situati nei centri storici - zone A secondo PRG, per beneficiare dell'aliquota del 5,5 o del 6,5 per mille, a seconda dei casi, sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da presentarsi entro il 31 dicembre 2003; la suddetta dichiarazione/autocertificazione deve essere presentata una sola volta e rimane valida fino al permanere delle condizioni previste. Eventuali variazioni e/o cessazioni delle condizioni dichiarate dovranno essere comunicate entro sessanta giorni dal loro verificarsi.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al punto 1 - *b)* del precedente paragrafo, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze assimilate, la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

È prevista, in aggiunta alla detrazione di € 103,29 e con gli stessi meccanismi, un'ulteriore detrazione di € 51,65, esclusivamente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di contribuenti pensionati ultrasessantacinquenni, soggetti passivi I.C.I, aventi il proprio nucleo familiare formato da uno o massimo due persone entrambi ultrasessantacinquenni alla data del 31 dicembre 2002, con un reddito imponibile fiscale lordo complessivo riferito all'intero nucleo familiare di convivenza, come risultante ai fini IRPEF per l'anno 2002, inferiore a € 6.000 nel caso di persona sola e a € 12.000 nel caso di nuclei formati da due persone.

Il beneficio della ulteriore detrazione di € 51,65 compete a domanda dell'interessato da redigersi, su apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio tributi, entro il 30 giugno 2003 per usufruire dell'ulteriore detrazione già in occasione del versamento della prima rata ovvero entro il 30 novembre 2003 per poterne usufruire in occasione del versamento a saldo;

(Omissis).

03A06401

COMUNE DI TORNATA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tornata (provincia di Cremona) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2003, nel 5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale per gli immobili, sia per gli immobili destinati ad abitazione che per gli altri tipi di immobile che per le abitazioni non locate.

2. di stabilire in € 103,29 la detrazione di imposta per l'abitazione principale.

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l'abitazione non risulti locata.

(Omissis).

03A06402

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torri di Quartesolo (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di introdurre, alle condizioni di seguito specificate, la maggiorazione di detrazione fino alla concorrenza di imposta, e comunque non oltre euro 258, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale:

la detrazione per abitazione principale è aumentata fino alla concorrenza dell'imposta, e comunque non oltre euro 258, nei soli casi di soggetti passivi titolari di non più di un fabbricato iscritto al catasto fabbricati con categoria catastale «A» (anche unito, con rapporto di pertinenza, ad uno o due fabbricati, iscritti al catasto fabbricati con categoria catastale C/6 o C/2 o C/3), e la cui rendita catastale, incrementata delle rendite delle suddette pertinenze, sia uguale o inferiore ad euro 614;

la detrazione in questione non si applica ai soggetti passivi titolari anche di unità immobiliari iscritte al catasto terreni. Ai fini dell'applicabilità della presente detrazione, i requisiti delle risultanze catastali sono condizioni necessarie ed indispensabili;

ai fini dell'applicabilità della presente detrazione, il limite di euro 614, di cui al primo capoverso, è requisito indispensabile, e per rendite superiori a detto limite la presente detrazione non si applica nemmeno in parte;

per poter usufruire della presente detrazione, è obbligatorio presentare annualmente al comune comunicazione su apposito modello predisposto dal comune stesso, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno di competenza, o per gli acquisti successivi a tale data - entro 60 giorni dalla data di acquisto.

2. Di confermare, per l'anno 2003, in aggiunta alla nuova detrazione di cui al punto 1 del presente deliberato, le aliquote tariffarie e le agevolazioni già in vigore per l'anno d'imposta 2002, come indicato nel prospetto riepilogativo sottoriportato:

Anno 2003

	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale	4 per mille (ridotta)	€ 104,00 (Lire 201.372)
Terreni agricoli	5,50 per mille (ordinaria)	
Aree edificabili	5,50 per mille (ordinaria)	
Altri fabbricati	5,50 per mille (ordinaria)	
Immobili adibiti ad abitazione principale concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado	4 per mille (ridotta)	€ 104,00 (Lire 201.372)
Immobili adibiti ad abitazione principale tenuti sfitti da più di due anni	7 per mille (maggiorata)	
Immobili adibiti ad abitazione principale concessi in locazione alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui alla legge n. 431/1998 (a decorrere dal primo anno successivo alla ratifica da parte del comune degli accordi territoriali)	4 per mille (ridotta)	Nessuna detrazione
Immobili adibiti ad abitazione principale nei soli casi di soggetti passivi titolari di non più di un fabbricato iscritto al catasto fabbricati con categoria catastale «A» (anche unito, con rapporto di pertinenza, ad uno o due fabbricati, iscritti al catasto fabbricati con categoria catastale C/6 o C/2 o C/), e la cui rendita catastale, incrementata delle rendite delle suddette pertinenze, sia uguale o inferiore ad euro 614 eper i quali ricorrano le condizioni indicate al punto 1° del presente deliberato.	4 per mille (ridotta)	Detrazione fino ad € 258,00 e comunque fino alla concorrenza dell'imposta

(Omissis).

03A06403

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torricella del Pizzo (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e del 5,50 per mille per le altre categorie.

2. di dare atto che sono stati fissati i seguenti criteri:

per l'anno 2003 è fissata in € 103,29 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.

(Omissis).

03A06404

COMUNE DI VALGIOIE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Valgioie (provincia di Torino) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 58, comma 3 della legge n. 446/1997, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) di richiamare e fare propria la deliberazione G.C. n. 13 del 24 febbraio 2003 con la quale è stata determinata l'aliquota agevolata I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 4,90 per mille e l'aliquota ordinaria per gli altri immobili nella misura del 5,90 per mille.

(Omissis).

03A06405

COMUNE DI VARALLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Varallo (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare le seguenti tariffe e aliquote di imposta per l'anno 2003:

I.C.I. conferma dell'aliquota ordinaria del 6,4 per mille;
aliquota abitazioni principali 5,0 per mille;
detrazione abitazione principale: € 114,00.

2) di dare applicazione al disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 in ordine all'equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

03A06406

COMUNE DI VIDIGULFO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vidigulfo (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le seguenti tariffe:

terreni agricoli: 6,5 per mille;
aree fabbricabili: 6,5 per mille;
abitazione principale: 5 per mille;
pertinenze abitazione principale: 5 per mille;
altri fabbricati: 6,5 per mille;
abitazioni non locate: 7 per mille.

Le detrazioni d'imposta restano confermate anche per il 2003 nella misura di:

abitazione principale: € 103,29 annue.

(Omissis).

03A06407

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villafranca Tirrena (provincia di Messina) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2003;

2. determinare ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I. un'aliquota ridotta del 5 per mille per gli insediamenti localizzati nelle aree di tipo D del piano regolatore comunale, svolgenti attività produttive di carattere industriale o artigianale.

Per l'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti interessati dovranno produrre all'ufficio tributi domanda in carta libera, con allegata copia del certificato camerale, attestante lo stato e l'attività aziendale o equivalente dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

3. di fissare l'importo della detrazione per abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, in € 103,30;

4. determinare per il 2003, il diritto ad una maggiore detrazione fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, purché sussistano le sottoindicate condizioni:

a) che i soggetti passivi siano titolari di pensione sociale, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità nell'anno 2002 o inoccupati;

b) che il nucleo familiare delle suddette categorie non abbia percepito complessivamente un reddito superiore a € 7.500,00 nell'anno d'imposta 2002.

Per usufruire della suddetta maggiore detrazione gli interessati dovranno presentare autocertificazione secondo il modello predisposto dall'ufficio tributi.

(Omissis).

03A06408

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 29 dicembre 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002. (Deliberazione n. 131/02).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 80, seconda colonna, nelle premesse, al secondo capoverso, dove è scritto: «Vista la legge 23 dicembre *1996*, n. 448 ...», leggasi: «Vista la legge 23 dicembre *1998*, n. 448 ...»;

alla pagina 81, seconda colonna, al punto 1.3, dove è scritto «Percorso di *avvitinamento* alla copertura dei costi.», leggasi: «Percorso di *avvicinamento* alla copertura dei costi.».

03A06335

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501117/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 5 2 2 *

€ 0,77